



ισηγορία

*Collana di Scienze Politiche, Giuridiche ed Economiche*

# LINEAMENTI DI INFORMATICA GIURIDICA

A cura di Marco Mancarella

*Con contributi di  
Giovanni Maglio, Eleonora Barone, Lucia Luna*

Marco Mancarella (a cura di), *Lineamenti di informatica giuridica*  
Copyright © 2017 Tangram Edizioni Scientifiche  
via Verdi, 9/A – 38122 Trento  
www.edizioni-tangram.it – info@edizioni-tangram.it

Prima edizione: agosto 2017 – *Printed in EU*  
ISBN: 978-88-6458-162-0

Isegoria – *Collana di Scienze Politiche, Giuridiche ed Economiche* – NIC 14  
Collana *peer review* sottoposta a valutazione scientifica

Il regolamento e la programmazione editoriale sono pubblicati sul sito dell'editore all'indirizzo  
www.edizioni-tangram.it/isegoria

*Direzione:* Anna Jellamo, Donato A. Limone, Gianpasquale Preite

*Comitato scientifico editoriale:*

Humberto Bergmann Ávila – Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Brazil  
Michele Carducci – Università del Salento, Italia  
Raffaele De Giorgi – Università del Salento, Italia  
Vittorio De Marco – Università del Salento, Italia  
Jorge Douglas Price – Universidad Nacional Comahue, Argentina  
Giuseppe Gioffredi – Università del Salento, Italia  
Anna Jellamo – Università della Calabria, Italia  
Donato A. Limone – Università TELMA “La Sapienza” Roma, Italia  
Mariano Longo – Università del Salento, Italia  
Roberto Martucci – Università del Salento, Italia  
Carlo Mongardini – Università “La Sapienza” Roma, Italia  
Carlos Padrós Reig – Universidad Autónoma de Barcelona, España  
Stefano Petrucciani – Università “La Sapienza” Roma, Italia  
Fabio Pollice – Università del Salento, Italia  
Gianpasquale Preite – Università del Salento, Italia  
Federico Russo – Università del Salento, Italia  
Teresa Serra – Università “La Sapienza” Roma, Italia  
André Ramos Tavares – Pontificia Universidade Católica de São Paulo, Brazil  
Pierre Teisserenc – Université Paris XXIII, France  
Anderson Vichinkeski Teixeira – Universidade do Vale do Rio dos Sinos, Brazil  
Giuseppe Tinelli – Università di Roma Tre, Italia

*Responsabile di redazione:* Ughetta Vergari

*Comitato di redazione:* Rossella Bufano, Josep Cañabate Pérez, Filippo Corigliano, Giuseppe Galballo, Annarita Gabellone, Gianluigi Fioriglio, Maurizia Pierri, Fabio Saponaro, Ughetta Vergari.

*Redazione:* isegoria@edizioni-tangram.it

Il volume è stato pubblicato con il contributo del Dipartimento di Storia, Società e Studi sull'Uomo (DSSSU) dell'Università del Salento.

In copertina: *A robot open the door, 3D illustration*, Holmessu – Fotolia.com

Stampa su carta ecologica proveniente da zone in silvicoltura, totalmente priva di cloro.  
Non contiene sbiancanti ottici, è acid free con riserva alcalina

Pertinenza disciplinare e settori ERC (European Research Council).

La Collana Isegoria pubblica opere pertinenti e/o affini ai Settori ERC SH: *Social Sciences and Humanities*, così come definito dal Consiglio Europeo della Ricerca (<https://erc.europa.eu>).

Le fasi di revisione interessano i seguenti ambiti disciplinari:

SH1 Individuals, institutions and markets

*SH1\_5 Political economy, institutional economics, law and economics*

*SH1\_9 Competitiveness, innovation, research and development*

*SH1\_12 Public economics*

*SH1\_14 History of economic thought, quantitative economic history*

SH2 Institutions, values, beliefs and behavior

*SH2\_2 Social policies, work and welfare*

*SH2\_5 Democratization, social movements*

*SH2\_7 Political systems and institutions, governance*

*SH2\_8 Legal studies, constitutions, comparative law, human rights*

*SH2\_9 Global and transnational governance, international studies*

*SH2\_10 Communication networks, media, information society*

*SH2\_11 Social studies of science and technology*

SH3 Environment and society

*SH3\_1 Environment, resources and sustainability*

*SH3\_5 Population dynamics, health and society*

*SH3\_10 Urban studies, regional studies*

*SH3\_11 Social geography, infrastructure*

*SH3\_12 Geo-information and spatial data analysis*

SH6 The study of the human past

*SH6\_6 Modern and contemporary history*

*SH6\_8 Social and economic history*

*SH6\_10 History of ideas, history of sciences and techniques*

*SH6\_12 Historiography, theory and methods of history*

Prefazione	13
<i>di Donato A. Limone</i>	
Capitolo I	19
Informatica giuridica oggi	
1.1. Informatica giuridica	19
1.2. Internet	33
1.3. Diritto a Internet	40
1.3.1. In Italia	41
1.3.2. Nel mondo	53
1.4. Identità digitale	58
1.4.1. Diritto all'oblio	62
1.5. <i>eGovernment</i> e Società dell'informazione	71
1.6. <i>Habeas corpus</i> e <i>habeas data</i>	78
1.7. Agenda Digitale	83
1.7.1. Agenda Digitale Europea	84
1.7.2. Agenda Digitale Italiana	87
1.7.3. Agenda Digitale delle Regioni e degli enti locali	89
1.8. <i>eDemocracy</i>	90
1.8.1. eVoting	93
Capitolo II	105
Informatica giuridica e amministrazione digitale	
2.1. Introduzione all'Amministrazione digitale	105
2.2. Principi ispiratori e principali diritti del CAD	118
2.3. Documento informatico e firme elettroniche	133
2.3.1. Efficacia probatoria	144
2.3.2. Requisito della forma scritta	147
2.3.3. Quadro normativo europeo introdotto dal Regolamento 910/2014	153
2.3.4. Firma grafometrica	156
2.3.5. Copie di documenti e duplicati	160
2.3.6. Documento amministrativo informatico	165
2.3.7. Vizi di legittimità dell'atto amministrativo informatico	169
2.3.8. Atto pubblico e nullità	175
2.3.9. Procedimento amministrativo informatico	178
2.3.10. Fascicolo informatico	181
2.3.11. Istanze e dichiarazioni	183
2.3.12. Servizi in Rete	186
2.4. Posta Elettronica Certificata	187
2.5. Comunicazioni telematiche della Pubblica Amministrazione	193
2.6. Strumenti per l'identità digitale (carte elettroniche, SPID, ANPR).	196
2.7. Protocollo informatico e gestione documentale digitale	207
2.7.1. Nucleo minimo del protocollo informatico	209
2.7.2. Requisiti di sicurezza	212
2.7.3. Manuale di gestione	213
2.7.4. Semplificazione e digitalizzazione dei processi amministrativi	216

2.8. Sistema di conservazione digitale dei documenti informatici	220
2.8.1. Manuale di conservazione	226
2.9. Continuità operativa, interoperabilità e cooperazione applicativa	227
2.10. Condivisione e riuso del software	231
2.11. SPC e RIPA	236
2.12. Diritto all'accessibilità informatica	242
2.13. Trasparenza online ed evoluzione del diritto di accesso	245
2.13.1. Accesso civico semplice	248
2.13.2. Accesso civico generalizzato	251
2.13.3. Procedimento e controinteressati	256
2.13.4. Rapporto tra accesso civico e accesso documentale classico	260
2.14. Open Government	263
2.14.1. Open Data	268
2.15. Social media nella Pubblica Amministrazione	274
Capitolo III	283
Informatica giuridica e società	
3.1. Trattamento dei dati personali	283
3.1.1. Regolamento UE 679/2016	294
3.1.2. Privacy e pubblicazione online di atti e documenti amministrativi	298
3.2. Sistemi di cloud computing	301
3.2.1. Profili giuridici	305
3.2.2. Sicurezza dei sistemi e tutela dei dati personali	308
3.2.3. Trasferimento dei dati all'estero	309
3.3. Diritto d'autore e ICT	313
3.4. Digital crimes	324
3.4.1. Frodi informatiche	328
3.4.2. Truffe online legate all'eCommerce	331
3.4.3. Accesso abusivo a un sistema informatico	332
3.4.4. Cyber stalking	335
3.4.5. Diffamazione online	336
3.5. <i>eCommerce</i> e sue tipologie	341
3.5.1. Disciplina normativa	346
3.5.2. Online Dispute Resolution	350
Parte speciale: pillole digitali	355
Appendice	443
Bibliografia	453
Autori	463

*Al Prof. Donato A. Limone,  
maestro di vita e di scienza*




LINEAMENTI DI  
INFORMATICA GIURIDICA



## PREFAZIONE

*di Donato A. Limone*



L'informatica giuridica oggi ha un suo assetto dottrinario ben preciso che di recente è stato consolidato e “riconosciuto” dalle modifiche apportate al Codice dell'Amministrazione Digitale (D. Lgs. n. 82/2005, modificato dal D. Lgs. n. 179/2016). Le modifiche hanno attribuito all'informatica giuridica (artt. 8, 13, 17 del D. Lgs. n. 82/2005) un ruolo particolarmente significativo, a supporto dello sviluppo della “nuova” cultura amministrativa, dei servizi digitali delle Pubbliche Amministrazioni, della formazione dei cittadini, dei dirigenti e dei dipendenti in materia di amministrazione digitale e di democrazia elettronica. Questo riconoscimento normativo apre una nuova fase anche per l'informatica giuridica come disciplina.

Il volume curato da Marco Mancarella (con contributi di Giovanni Maglio, Eleonora Barone, Lucia Luna) ha come obiettivo quello di “delineare” il perimetro di quest'area tematica che è anche (non solo) una disciplina; di costruire una “mappa” culturale e scientifica dell'informatica giuridica. La mappa della disciplina è già definita nel primo capitolo e nel primo paragrafo, ma ritengo più significativo rilevare che l'informatica giuridica prima di essere una disciplina è stata ed è, soprattutto oggi, un'articolata area tematica che si è formata su alcune linee culturali e scientifiche precise: il rapporto tra società e tecnica; il rapporto tra diritto e tecnologie della comunicazione; il rapporto tra diritto e società dell'informazione. Linee paradigmatiche avviate da Vittorio Frosini negli anni Sessanta e poi riprese dal 1970 da parte di chi scrive questa prefazione, e oggi dalle giovani generazioni di studiosi (come gli autori del volume). Il rapporto tra società e tecnica: dimensione filosofico-giuridica che delinea il contesto culturale e metodologico dello stesso rapporto; il ruolo della tecnica, particolar-

mente incisivo nel secolo scorso a tal punto da caratterizzare lo stesso secolo, soprattutto dagli anni Settanta. Il rapporto tra società e tecnica è il rapporto tra ragione e tecnica. Il rapporto tra diritto e tecnologie della comunicazione: dimensione giuridica delle stesse tecnologie informatiche e telematiche nell'ambito della società e dei rapporti tra soggetti (pubblici e privati) e la nuova società dell'informazione che si forma negli anni Novanta. Le nuove tecnologie prefigurano una nuova società: il diritto regge al confronto? Il rapporto tra diritto e società dell'informazione: oltre il "diritto positivo dell'informatica", l'informatica giuridica oggi come chiave interpretativa del ruolo del diritto stesso nella società dell'informazione. Società "nuova" perché nuovi sono i modelli di visione sociale, politica, economica della società; perché nuovi sono i modelli di comportamento; perché siamo all'inizio di un nuovo paradigma di una "nuova epoca". E ciò necessita di una profonda riflessione filosofica-giuridica sulla società dell'informazione per supportare e accompagnare lo sviluppo di questa società e il ruolo del diritto in questa società.

Informatica giuridica oggi: è la riflessione su internet, sulla democrazia elettronica, sul governo elettronico, sull'Amministrazione digitale, sul trattamento dei dati personali, sui reati informatici e sul commercio elettronico. Una riflessione di "contesto".

Gli autori di questo volume raccolgono queste riflessioni con un approccio lineare, chiaro, efficace. Il volume si presta molto bene a essere utilizzato per la "didattica" dell'informatica giuridica, ma soprattutto il volume individua e cura alcuni aspetti specifici della società dell'informazione: l'Amministrazione digitale, il trattamento dei dati personali, il fenomeno del "cloud computing", i reati informatici e il commercio elettronico.

Al centro di questo lavoro vi è quindi il "Codice dell'Amministrazione Digitale". Il "Codice" non solo come insieme di norme e regole tecniche per la costruzione di un'Amministrazione a base tecnologica ma, soprattutto, come fondamento giuridico di un'Amministrazione moderna caratterizzata dall'essere una burocrazia semplificata, digitale, trasparente, basata su nuovi modelli relazionali con il cittadino. Un'Amministrazione nuova che stenta ad affermarsi perché bloccata da una cultura amministrativa "conservativa", legata al formalismo

giuridico, al concetto di gerarchia fine a se stessa, alla mancanza di un rapporto comunicativo “smart”, funzionale, sistematico e permanente con i cittadini. Un “Codice” che ha introdotto concetti basilari come l’identità digitale, l’accessibilità telematica, il valore legale del documento informatico e delle firme elettroniche, la gestione documentale amministrativa e la conservazione del patrimonio informativo pubblico e privato in modalità digitale, il patrimonio informativo pubblico accessibile in rete da parte di tutti. Un “Codice” che è al centro della riflessione dell’informatica giuridica per il valore eccezionale del codice stesso.

Nella società dell’informazione quale valore giuridico hanno i dati personali? È l’altro grande tema che si affronta nel volume. Come tenere in equilibrio i principi della rete aperta, dell’accessibilità totale, del patrimonio informativo digitale, della protezione e la tutela dei dati personali?

Il volume contiene tante “pillole digitali” che integrano i capitoli centrali del lavoro e lo arricchiscono in modo significativo. Si tratta di un “glossario” ragionato che permette un inquadramento veloce di termini, concetti, definizioni su argomenti, temi, spunti di informatica giuridica. Spesso si discute di argomenti senza conoscerne il significato corretto.

Roma, 26 aprile 2017



# INFORMATICA GIURIDICA OGGI



*Sommario:* 1.1. Informatica giuridica – 1.2. Internet – 1.3. Diritto a Internet – 1.3.1. In Italia – 1.3.2. Nel mondo – 1.4. Identità digitale – 1.4.1. Diritto all’oblio – 1.5. *eGovernment* e Società dell’informazione – 1.6. *Habeas corpus* e *habeas data* – 1.7. Agenda Digitale – 1.7.1. Agenda Digitale Europea – 1.7.2. Agenda Digitale Italiana – 1.7.3. Agenda Digitale delle Regioni e degli enti locali – 1.8. *eDemocracy* – 1.8.1. *eVoting*

## 1.1. INFORMATICA GIURIDICA

L’Informatica giuridica, a partire dalla metà del secolo scorso fino a oggi, è stata oggetto delle attenzioni degli studiosi che, di volta in volta, hanno proposto soluzioni definitorie con cui stabilire gli ambiti propri della disciplina. È attuale il grande fermento e la passione con cui si cerca di delineare l’ambito (o gli ambiti) entro cui è lecito parlare di Informatica Giuridica<sup>1</sup>.

Dal punto di vista semantico, occorre evidenziare che la locuzione “informatica giuridica” è stata coniata nel 1962 da Philippe Dreyfus come contrazione di *information automatique juridique*<sup>2</sup>. Ma la riflessione che

<sup>1</sup> Per ogni approfondimento in ordine all’evoluzione storica della disciplina e del relativo suo insegnamento in ambito accademico si rinvia sin d’ora a: G. TADDEI ELMI (a cura di), *Corso di Informatica giuridica*, Napoli, Edizioni Giuridiche Simone, 2016, pp. 5-40.

<sup>2</sup> Cfr. G. FIORIGLIO, *Temi di Informatica giuridica*, Roma, Aracne, 2004, pp. 31-40; G. PARDELLI, S. BIAGIONI, *Quando la linguistica incontra l’informatica: una riflessione terminologica*, in “SCIRES”, 3, 1, 2013, pp. 67-78, disponibile all’URL: <http://caspur-ciberpublishing.it/index.php/scires-it/article/viewFile/9588/8949>, consultato nel mese di aprile 2017. Philippe Dreyfus era un ingegnere e direttore del *Centre National de Calcul Électronique* alla Bull negli anni ’50 del secolo scorso, nonché docente presso l’Università di Harvard (USA). Conia il termine “informatica” quale con-

condusse Dreyfus alla locuzione era iniziata decenni prima e, sotto il profilo della definizione dei suoi contenuti, continua ancora oggi.

Comunemente, i primi segnali con cui si individua la differenziazione di una nuova materia sia dal diritto che dall'informatica, ma che interessa entrambi i settori, rimandano alla pubblicazione nel 1949, sulla "Minnesota Law Review", dell'articolo di uno studioso americano, Lee Loevinger<sup>3</sup>, che proponeva una nuova scienza denominata "Jurimetrics" (potremmo tradurre: "Giurimetria").

Con questo termine, l'autore indicava l'uso dei metodi delle cosiddette "scienze esatte", in particolar modo dell'informatica, nelle attività proprie del diritto. Il richiamo alla cibernetica<sup>4</sup>, come l'unico strumento con il quale potevano essere risolti alcuni problemi propri della giurisprudenza, connota fin dalle origini l'Informatica giuridica come scienza empirica<sup>5</sup>.

Nell'opera di Loevinger si auspica l'uso dell'informatica nell'applicazione delle leggi antitrust, con l'intento esplicito di riuscire a elaborare automaticamente i dati a disposizione delle agenzie antitrust e che dovevano essere elaborati e studiati per accertare posizioni dominanti di alcune imprese. Fino ad allora l'elettronica e le sue applicazioni avevano interessato solo l'industria, o ambiti propri delle scienze esatte. Con la Giurimetria si propone di intervenire a utilizzare tecniche elettroniche in area umanistica, in particolare nel trattamento dei

---

trazione di "informazione automatica". E da questa definizione giunge, poi, a quella di "informatica giuridica", citata nel presente testo.

<sup>3</sup> Cfr. L. LOEVINGER, *Jurimetrics. The Next Step Forward*, in "Minnesota Law Review", 33, 1949, pp. 455-493.

<sup>4</sup> La "cibernetica" (dal greco *kybernetes*, latino *gubernator* = nocchiero) è quella scienza fondata alla fine degli anni 40 dallo statunitense Norbert Wiener che studia il controllo e la comunicazione negli animali e nelle macchine. Nella sua evoluzione finisce con lo specializzarsi nello studio dei messaggi, e specialmente i messaggi di comando, tra uomo e macchina, tra macchina e uomo, tra macchina e macchina (in particolare, in quest'ultima branca: studio dei meccanismi attraverso i quali le macchine possono reagire agli stimoli ambientali esterni, modificandosi).

<sup>5</sup> Cfr. G. OBERTO, *Appunti per un Corso di Informatica Giuridica*, 2004, consultabile all'URL: <http://giacomooberto.com/appunti/lezione1.htm>, visionata nel mese di aprile 2017.

problemi giuridici: era nata la “*scientific investigation of legal problem*”<sup>6</sup>, cioè l’informatica giuridica.

Considerato il contesto temporale nel quale vengono espresse, le idee di Loevinger rappresentano una rivoluzione ed è rilevante l’importanza del suo saggio, anche se non può essergli riconosciuta una solida base teorica, tanto che esso non contiene una definizione di giurimetria. Lo stesso autore, non era solo un giurista, ma un manager della Divisione Antitrust degli USA, quindi non un “teorico interessato alla creazione di una nuova disciplina, secondo rigorosi presupposti logici”<sup>7</sup>.

Quindici anni dopo, nel 1963, la giurimetria trova una compiuta sistemazione teorica quando viene pubblicato il volume *Jurimetrics*<sup>8</sup>, un lavoro collettivo curato da Hans Baade.

Il giurista Hans Baade, insieme ad altri (per esempio G. Schubert, o Paul Hoffmann), conia il termine “Lawtimation” (da *law* e *automation*) e assume l’uso del termine “Jurimetrics” per indicare l’applicazione della scienza informatica al diritto.

In particolare, all’interno della sua opera, Baade propone un primo ordine sistematico della Giurimetria, isolando tre possibili campi di applicazione:

- l’utilizzazione dell’elaboratore elettronico per fini di documentazione, vale a dire di ricerca e di reperimento dell’informazione;
- l’applicazione dei modelli logici (della logica simbolica) alle norme e alle attività giuridiche;
- la previsione delle sentenze future (la cosiddetta analisi behavioristica delle decisioni).

Quest’ultima funzione era sentita come particolarmente importante nei sistemi di *Common law*, dove il precedente giudiziario (la sentenza di un Giudice) è vincolante.

Partendo dalle teorie e dalle proposte di Baade, negli USA, già a partire dal 1964 fu creato un *Law Research Service* che poté avvalersi

<sup>6</sup> L. LOEVINGER, *Jurimetrics. The Next Step Forward*, cit., p. 483.

<sup>7</sup> G. FIORIGLIO, *Temi di informatica giuridica*, cit., p. 21; l’edizione cartacea è stata pubblicata da Aracne Editrice, Roma, 2004.

<sup>8</sup> H. W. BAADE, *Jurimetrics*, New York-London, Basic Books, 1963.

dell'ausilio di un potente elaboratore elettronico nel quale vennero inseriti precedenti giurisprudenziali e che poteva essere interrogato anche a distanza con terminali collegati a mezzo di cavi telefonici<sup>9</sup>.

In realtà il sogno della previsione delle sentenze era destinato a restare una pia illusione: l'interpretazione delle norme giuridiche e la stessa lettura dei fatti concreti che di volta in volta si presentano all'attenzione del giudice è quanto mai imprevedibile.

Ciò nonostante l'utilità dell'informatica giuridica, sia a livello teorico che pratico, è più che evidente così come l'analisi della sua evoluzione storica consente di osservare.

Proseguendo nella descrizione dell'evoluzione storica e concettuale dell'informatica giuridica, consideriamo il suo impatto nel sistema Italia, dove le teorie statunitensi approdano solo verso la fine degli anni '60.

All'interno dell'accademia italiana, l'informatica giuridica tende a essere presentata all'inizio sotto il nome di "Giuscibernetica"<sup>10</sup>. Questa nuova scienza viene così definita da Mario Giuseppe Losano: "ogni applicazione della cibernetica al diritto"<sup>11</sup>.

Nel 1975 Vittorio Frosini introduce l'espressione "Giuritecnica"<sup>12</sup>, ma neppure questa definizione sembra imporsi. In effetti, il termine ormai comunemente accettato per definire lo studio delle applicazioni informatiche alle scienze giuridiche è quello di "Informatica giuridica"<sup>13</sup>.

La questione della definizione dell'Informatica giuridica, che non viene di certo fornita a livello legislativo<sup>14</sup>, nasce fin dalle origini di

<sup>9</sup> Cfr. G. OBERTO, *Appunti per un Corso di Informatica Giuridica*, cit.

<sup>10</sup> Cfr. M. LOSANO, *Giuscibernetica. Macchine e modelli cibernetici nel diritto*, Torino, Einaudi, 1969.

<sup>11</sup> *Ivi*, p. 107.

<sup>12</sup> V. FROSINI, *La giuritecnica: problemi e proposte*, in "Informatica e diritto", 1975, 1, pp. 26-35.

<sup>13</sup> Per un percorso più puntuale che descrive la transizione verso l'attuale concetto di Informatica Giuridica, si consiglia la lettura di: D. A. LIMONE (a cura di), *Dalla giuritecnica all'informatica giuridica*, Milano, Giuffrè, 1995.

<sup>14</sup> Lo statuto epistemologico dell'Informatica giuridica e i caratteri differenziali tra Informatica giuridica e Diritto dell'Informatica in Italia sono stati dichiarati con D.M. 18 marzo 2005 (G.U. 5 aprile 2005, n. 78), collocando il Diritto dell'Informatica nel



questa disciplina e lo stesso suo fondatore ha sempre insistito sul carattere empirico della giurimetria. Tanto che nel 1963, Lee Loevinger scriveva: “Non è necessario, e forse è impossibile, dare una precisa definizione dell’ambito della giurimetria. Come in ogni disciplina empirica, la definizione verrà data dall’attività dei suoi cultori e di certo si modificherà ed estenderà, man mano che esperimenti ed esperienze risolveranno problemi specifici”<sup>15</sup>.

Da questo originario intendimento della disciplina risulta abbastanza chiaro quale fosse il campo entro cui comprendere, in quel periodo, tale scienza: quello, per l’appunto, dell’utilizzazione dell’elaboratore elettronico per fini di documentazione, vale a dire per il reperimento dell’informazione, nonché l’applicazione dei modelli logici (della logica simbolica) alle norme e alle attività giuridiche, fermo restando che la previsione delle sentenze future (la cosiddetta analisi comportamentistica delle decisioni) è rimasta ed è destinata a rimanere altamente improbabile.

La definizione dell’Informatica giuridica, quanto meno in Italia, è oggi orientata a un’applicazione più pratica<sup>16</sup>.

---

raggruppamento disciplinare IUS/01 – Diritto Privato e l’Informatica giuridica nel raggruppamento disciplinare IUS/20 – Filosofia del diritto.

<sup>15</sup> Cfr. L. LOEVINGER, *The Industrial Revolution in Law*, MULL, 2, 2, 1960, pp. 56-62.

<sup>16</sup> Per una compiuta riflessione sul processo definitorio, si rinvia a: E. FAMELI, *Il processo di definizione dell’informatica giuridica*, G. PERUGINELLI, M. RAGONA (a cura di), *L’informatica giuridica in Italia. Cinquant’anni di studi, ricerche ed esperienze*, Napoli, ESI, 2014, pp. 35-58. Nel tempo, lo sforzo delimitativo della materia ha coinvolto molteplici studiosi, alle cui organiche riflessioni si rimanda: G. TADDEI ELMI, *Corso di informatica giuridica*, Napoli, Simone, 2016; A. C. AMATO MANGIAMELI, *Informatica giuridica*, Torino, Giappichelli, 2015; R. DIANA, R. BUONAMASSA, *Informatica Giurimetria e Professioni*, Bari, Progedit, 2014; U. PAGALLO, *Il diritto nell’età dell’informazione*, Torino, Giappichelli, 2014; M. DURANTE, U. PAGALLO, *Manuale di informatica giuridica e diritto delle nuove tecnologie*, Milanofiori Assago, Utet, 2012; G. SARTOR, *L’informatica giuridica e le tecnologie dell’informazione*, Torino, Giappichelli, 2012; M. PALMIRANI, M. MARTONI, *Informatica giuridica per le relazioni aziendali*, Torino, Giappichelli, 2012; A. CLERICI (a cura di), *Manuale di informatica giuridica*, Milano, EGEA, 2012; A. ROSSETTI (a cura di), *Legal Informatics*, Milano, Moretti & Vitali, 2009; P. MORO (a cura di), *Etica, informatica, diritto*, Milano, Franco Angeli, 2008; G. ZICCARDI, *Informatica giuridica. Manuale breve*,

Il 28 giugno 2005, l'ANDIG (Associazione nazionale docenti di informatica giuridica), si riuniva a Roma presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università "La Sapienza", con all'ordine del giorno la definizione di "Informatica Giuridica", meno frammentaria di quella utilizzata sia dalla comunità scientifica che dall'uso comune. In quell'occasione veniva proposto un documento<sup>17</sup> dalla cui discussione sarebbe scaturito il progetto di un Convegno nazionale dal titolo "L'informatica giuridica oggi" tenutosi a Roma, il 1 dicembre 2005, sempre presso la Facoltà di Giurisprudenza, Università "La Sapienza"<sup>18</sup>.

In base alle risultanze del Convegno: "L'informatica giuridica è, nel novero delle varie discipline giuridiche, quella, particolare, unitaria e autonoma, che ha per oggetto sia il diritto dell'informatica che l'informatica del diritto. Il primo ha per oggetto lo studio delle leggi che regolano l'uso del computer ed è, quindi, un diritto specializzato, analogo a tutti gli altri diritti particolari, quali, per esempio, il diritto industriale, bancario, il diritto d'autore, della navigazione, della circolazione stradale ecc. Il secondo, invece, studia le ragioni e le modalità dell'influenza che l'informatica può avere sull'evoluzione del diritto, fornendo nuovi strumenti per la sua conoscenza (soprattutto attraverso

---

Milano, Giuffrè, 2008; N. PALAZZOLO (a cura di), *Manuale di informatica giuridica*, Catania, CUECM, 2008; M. SIRIMARCO, *Informatica, diritto, filosofia*, Roma, Aracne, 2008; R. BORRUSO, R. M. DI GIORGI, L. MATTIOLI, M. RAGONA, *L'informatica del diritto*, Milano, Giuffrè, 2007; N. PALAZZOLO (a cura di), *L'informatica giuridica oggi*, Napoli, ESI, 2007; R. BIN, N. LUCCHI, *Informatica per le scienze giuridiche*, Padova, CEDAM, 2007; M. JORI (a cura di), *Elementi di informatica giuridica*, Torino, Giappichelli, 2006; C. CEVENINI, C. DI COCCO, G. SARTOR, *Lezioni di informatica giuridica*, Bologna, Gedit, 2005; G. FIORIGLIO, *Temi di informatica giuridica*, Roma, Aracne, 2004; M. COSSUTTA, *Questioni sull'informatica giuridica*, Torino, Giappichelli, 2003; P. MERCATALI, *Informatica applicata alla Pubblica Amministrazione*, Napoli, Simone, 2003; R. NANNUCCI (a cura di), *Lineamenti di informatica giuridica. Teoria, metodi, applicazioni*, Napoli, ESI, 2002; E. GIANNANTONIO, *Manuale di diritto dell'informatica*, Volume I, Padova, CEDAM, 2001; D. A. LIMONE, *Elementi di diritto dell'informatica*, Lecce, Adriatica Editrice, 1999.

<sup>17</sup> Cfr. D. A. LIMONE, *Contributo per la definizione di Informatica giuridica*, Assemblea ANDIG, Roma, 28 giugno 2005.

<sup>18</sup> Cfr. N. PALAZZOLO (a cura di), *L'informatica giuridica oggi*, cit.; Collana IT-TIG-CNR, Serie "Studi e documenti", 7, 2007.

la ricercabilità computerizzata della legislazione, della giurisprudenza e della dottrina), affrontando il problema dell'applicabilità automatica della legge con conseguente studio delle differenze e delle affinità tra legislazione e software, prospettando la possibilità di migliorare la formulazione delle leggi attraverso tecniche informatiche e, infine, di gestire i processi telematicamente.

Entrambe le componenti dell'informatica giuridica hanno, come presupposto indefettibile e comune denominatore, l'analisi della natura, delle caratteristiche, delle possibilità e dei limiti d'uso del computer<sup>19</sup>.

Una successiva, e aggiornata, definizione dell'Informatica giuridica si è avuta a seguito del documento congiunto predisposto dai Professori Ordinari di settore Donato A. Limone (UniTelma-La Sapienza e già Direttore del Laboratorio eGovernment dell'Università del Salento) e Giovanni Sartor (Centro Interdipartimentale di Ricerca in Storia, Filosofia e Sociologia del Diritto e Informatica Giuridica dell'Università di Bologna – CIRSFID). Il documento è stato diffuso per una condivisione nell'ambito della comunità accademica di riferimento, ovvero la Società Scientifica di Filosofia del Diritto (SIFD), in data 3 aprile 2014 dal suo Presidente Francesco Viola<sup>20</sup>.

In base a questa recente definizione di Informatica giuridica, la materia oggi si articola in una serie di settori, del tutto in linea con l'evoluzione tecnologica e giuridica<sup>21</sup>.

<sup>19</sup> Nota di Renato Borruso (Presidente On. Aggiunto della Corte Suprema di Cassazione. Già Direttore del Centro Elettronico di Documentazione della medesima Corte (CED). Docente di Informatica presso la Facoltà di Giurisprudenza della Luiss – Roma), prodotta durante la riunione dell'ANDIG e datata 13 giugno 2005.

<sup>20</sup> Il documento è disponibile in Appendice al presente testo (Doc. 1).

<sup>21</sup> Di seguito i settori elencati dall'ANDIG: accessibilità totale e trasparenza; agenda digitale; amministrazione digitale; amministrazione e Web 2.0; amministrazione Trasparente; banche dati giuridici; *big data*; *cloud computing* (nuvola informatica, nella Pubblica Amministrazione, nel trattamento dei dati sanitari ecc.); Codice dell'Amministrazione Digitale; controllo sociale mediante le tecnologie; criminalità informatica; crittografia e diritto; dati aperti; democrazia elettronica; diritti umani e società dell'informazione; documentazione giuridica (*information retrieval*) automatica; *eDiscovery* (tecnologie per la identificazione e raccolta di elementi di prova registrati in forma digitale); *eLearning* nel settore giuridico; giustizia telematica; *governance* di Internet; identità digitale; informatica forense; informatica parlamentare;

La posizione assunta dal documento congiunto di Donato A. Limone e Giovanni Sartor è stata condivisa anche dalle Associazioni Scientifiche ANDIG (Associazione nazionale dei Docenti di Informatica Giuridica e Diritto dell'Informatica) e SIIG (Società Italiana di Informatica Giuridica), come emerso nel Convegno nazionale ANDIG del 18 novembre 2014 tenutosi in Roma presso l'Università TELMA – La Sapienza e confermato, per contenuti e discussione, nel successivo Convegno nazionale ANDIG del 26 settembre 2015 svoltosi a Lecce<sup>22</sup>.

SIIG, ANDIG, SIFD e altre associazioni e professionisti del settore hanno poi proceduto all'invio nel maggio 2016 di una "Lettera aperta

---

informatica per le professioni legali; ingegneria della conoscenza giuridica; intelligenza artificiale e diritto; legimatica (informatica nella normazione); *liberation technologies* (tecnologie informatiche per la liberazione); licenze Aperte e interoperabilità; linguaggi di marcatura e diritto; linguaggi informatici e diritto; logica deontica, modale e diritto; media civici (*Civic media*); metodologie e tecniche avanzate per la normazione; metodologie e tecniche di digitalizzazione; modelli connessionistici del ragionamento giuridico; modelli di *smart cities* (città intelligenti); modelli di *smart innovation* (innovazione intelligente); modelli formali della conoscenza giuridica; modelli formali del ragionamento giuridico; modelli formali dell'argomentazione giuridica; modelli formali della conoscenza giuridica; neutralità di Internet; norme tecniche per il processo telematico; norme tecniche sulle firme elettroniche, sulla posta elettronica certificata, sul Sistema Pubblico di Connettività; ontologie giuridiche formali; parlamenti trasparenti e accessibili; *privacy by design* e *privacy by default*; profilazione dell'utente; programmazione logica e diritto; protocollo informatico e la conservazione informatica dei documenti; requisiti dei dati pubblici digitali; robotica e diritto; sanità digitale; scuola digitale; sicurezza delle tecnologie per i minori; sicurezza informatica; sistemi esperti; sistemi per il ragionamento basato sui casi; sistemi per il supporto all'argomentazione; sistemi per la raccolta e gestione delle prove; siti Web delle Pubblica Amministrazione; società dell'informazione; standard e modelli di documento; stato digitale; tecnologia, politica e diritto dei dati digitali; tecnologia, politica e diritto dei documenti elettronici (dalla crittografia alle firme elettroniche); tecnologia, politica e diritto del commercio elettronico; tecnologia, politica e diritto del software e dei contenuti digitali; tecnologia, politica e diritto dell'automazione digitale (dal software alla robotica); tecnologia, politica e diritto della protezione dei dati; telelavoro; tutela dei dati personali trattati elettronicamente; università telematica; voto elettronico.

<sup>22</sup> Per un approfondimento dei contenuti dei Convegni ANDIG del 2014 e 2015 si rinvia al sito associativo consultabile all'URL: <http://www.andig.it>.

al Governo sul ruolo dell'Informatica Giuridica nella formazione del Giurista"<sup>23</sup>.

La lettera pone in immediato risalto il "Rinascimento digitale" che caratterizza l'odierna fase storica, all'interno della quale l'Informatica Giuridica è da considerarsi una disciplina fondamentale per la comprensione, la regolazione, la gestione delle tecnologie applicate al diritto. Riferimento primario di ogni iniziativa volta a rendere più

<sup>23</sup> La lettera è disponibile al sito associativo SIIG: <http://www.siig.it/wp-content/uploads/2016/05/Manifesto-della-SIIGv72.pdf>, consultato nel mese di aprile 2017. Il documento è comunque disponibile in Appendice al presente testo (Doc. 2). Nello specifico la lettera è stata inviata a: Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, dott.ssa Stefania Giannini; Ministero della Giustizia, dott. Andrea Orlando; Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione, dott.ssa Marianna Madia. Di seguito i firmatari della lettera: Monica Palmirani, professore di Informatica Giuridica, Università degli Studi di Bologna e Presidente della Società Italiana di Informatica Giuridica; Giovanni Sartor, professore di Informatica Giuridica, Università degli Studi di Bologna e presso l'Istituto Europeo di Firenze, referente per l'Informatica Giuridica all'interno della Società Italiana di Filosofia del diritto; Carla Faralli, professore di Filosofia del Diritto, Università degli Studi di Bologna, Direttore del CIRSFID e Presidente della Società Italiana di Filosofia del diritto; Donato Limone, professore di Informatica Giuridica, Università degli Studi di Roma Unitelma Sapienza e Presidente dell'Associazione Nazionale Docenti Informatica Giuridica e Diritto dell'Informatica; Agata Amato Mangiameli, professore di Filosofia del Diritto e di Informatica Giuridica, Università degli Studi di Roma Tor Vergata e Coordinatore del Centro studi giuridici "Di-con- per donne"; Luisa Avitabile, professore di Filosofia del Diritto e Direttore del Dipartimento di Scienze Giuridiche de l'Università La Sapienza di Roma; Ugo Pagallo, professore di Filosofia del Diritto e di Informatica Giuridica, Università degli Studi di Torino; Giuseppe Corasaniti, professore di Informatica Giuridica, Dipartimento di Informatica de l'Università La Sapienza di Roma; Francesco Romeo, professore di Informatica Giuridica, Università degli Studi di Napoli Federico II; Giovanni Ziccardi, professore di Informatica Giuridica, Università degli Studi di Milano; Marco Mancarella, professore di Informatica Giuridica, Università del Salento di Lecce e Direttore del Laboratorio di eGovernment; Stefano Pietropaoli, professore di Filosofia del Diritto e Informatica Giuridica, Università di Salerno; Sebastiano Faro, Direttore dell'ITTIG-CNR Andrea Lisi, Presidente ANORC; Fernanda Faini, Presidente del Circolo Giuristi Telematici; Guido Scorza, professore a contratto del Master in Diritto delle Nuove Tecnologie dell'Università di Bologna. Associazioni firmatarie, invece: ANDIG, SIIG; SIFD; ITTIG; ANORC; Circolo dei giuristi informatici.

razionale ed efficiente l'applicazione del diritto, nell'amministrazione della giustizia così come nella Pubblica Amministrazione.

In particolare, relativamente alle Università, l'intento è di promuovere l'Informatica Giuridica nelle Scuole di Giurisprudenza, quale elemento necessario della formazione giuridica.


Nell'ambito del settore scientifico disciplinare IUS/20<sup>24</sup>, l'Informatica Giuridica promuove ricerche su temi di "Informatica", "Logica" e "Diritto", ne coltiva gli aspetti interdisciplinari, cura i collegamenti con studiosi di discipline connesse. Per studiare i fenomeni emergenti delle nuove tecnologie, analizzare con senso critico l'azione del diritto positivo nell'introdurre le tecnologie all'interno della società civile, e proporre soluzioni di innovazione tecnologica e sociale efficaci ed eticamente corretti, l'Informatica Giuridica deve applicare conoscenze tecnologiche e giuspositive con consapevolezza filosofico-giuridica e socio-giuridica. Il tutto sia in corsi universitari deputati alla formazione giuridica, ma anche in quelli rivolti agli operatori informatici.

La lettera conclude con una precisa richiesta rivolta al Governo: che lo stesso, nell'ambito della più ampia azione della Strategia per la crescita digitale 2014-2020, dell'Agenda Digitale, delle Competenze digitali, delle azioni di riforma del Paese, possa introdurre, e in alcune realtà preservare (per esempio l'Università di Bologna e l'Università degli Studi di Roma Unitelma Sapienza hanno introdotto l'Informatica Giuridica obbligatoria dal 2005-2006 – D.M. n. 270/04) l'insegnamento di queste competenze digitali fondamentali per la crescita della cittadinanza digitale, per l'economia della società dell'informazione e l'industria 4.0<sup>25</sup>.


Il processo di piena legittimazione della materia, come delineata nei documenti promossi da ANDIG e SIIG, si è concretizzato con la

<sup>24</sup> La declaratoria MIUR del settore IUS/20 è contenuta nel D.M. 18 marzo 2005, in base al quale: "Il settore comprende gli studi relativi alla dimensione ontologica, assiologica, deontologica ed epistemologica del diritto. Gli studi si riferiscono, altresì, alla teoria generale del diritto e dello Stato, nonché ai profili filosofico-giuridici della sociologia giuridica, della bioetica, dell'informatica giuridica e della retorica".

<sup>25</sup> Nel corso del testo si svilupperanno meglio gli argomenti indicati, ovvero: Strategia per la crescita digitale 2014-2020, Agenda Digitale, Competenze digitali, Industria 4.0.



INFORMATICA GIURIDICA  
E AMMINISTRAZIONE DIGITALE



*Sommario:* 2.1. Introduzione all'Amministrazione digitale – 2.2. Principi ispiratori e principali diritti del CAD – 2.3. Documento informatico e firme elettroniche – 2.3.1. Efficacia probatoria – 2.3.2. Requisito della forma scritta – 2.3.3. Quadro normativo europeo introdotto dal Regolamento 910/2014 – 2.3.4. Firma grafometrica – 2.3.5. Copie di documenti e duplicati – 2.3.6. Documento amministrativo informatico – 2.3.7. Vizi di legittimità dell'atto amministrativo informatico – 2.3.8. Atto pubblico e nullità – 2.3.9. Procedimento amministrativo informatico – 2.3.10. Fascicolo informatico – 2.3.11. Istanze e dichiarazioni – 2.3.12. Servizi in Rete – 2.4. Posta Elettronica Certificata – 2.5. Comunicazioni telematiche della Pubblica Amministrazione – 2.6. Strumenti per l'identità digitale (carte elettroniche, SPID, ANPR). – 2.7. Protocollo informatico e gestione documentale digitale – 2.7.1. Nucleo minimo del protocollo informatico – 2.7.2. Requisiti di sicurezza – 2.7.3. Manuale di gestione – 2.7.4. Semplificazione e digitalizzazione dei processi amministrativi – 2.8. Sistema di conservazione digitale dei documenti informatici – 2.8.1. Manuale di conservazione – 2.9. Continuità operativa, interoperabilità e cooperazione applicativa – 2.10. Condivisione e riuso del software – 2.11. SPC e RIPA – 2.12. Diritto all'accessibilità informatica – 2.13. Trasparenza online ed evoluzione del diritto di accesso – 2.13.1. Accesso civico semplice – 2.13.2. Accesso civico generalizzato – 2.13.3. Procedimento e controinteressati – 2.13.4. Rapporto tra accesso civico e accesso documentale classico – 2.14. Open Government – 2.14.1. Open Data – 2.15. Social media nella Pubblica Amministrazione

## 2.1. INTRODUZIONE ALL'AMMINISTRAZIONE DIGITALE

Il testo di riferimento per la disciplina dell'Amministrazione digitale è da considerarsi il Codice dell'Amministrazione Digitale – CAD, emanato con Decreto Legislativo del 7 marzo 2005, n. 82, ovvero un corpo organico di disposizioni concernente l'uso delle tecnologie info-telematiche nelle Pubbliche Amministrazioni.

Entrato in vigore l'1 gennaio 2006, il codice si presenta come una sorta di “Costituzione” del mondo digitale, un prezioso strumento



nato per facilitare la vita ai cittadini e per rendere più produttivo ed efficiente il lavoro dei dipendenti pubblici.

Scopo del CAD, in effetti, è proprio quello di rendere obbligatoria l'innovazione della Pubblica Amministrazione, offrendo ai cittadini e alle imprese il diritto di confrontarsi e interagire in ogni momento con qualunque Amministrazione attraverso le reti, la posta elettronica, Internet.

In particolare, esso si presenta come una sorta di "Testo unico" poiché riunisce e ordina molte norme che già si erano susseguite nel corso degli anni in materia di eGovernment e innovazione e, al tempo stesso, sancisce nuovi diritti e opportunità, in linea con il panorama tecnologico in costante evoluzione. A una giusta lettura, però, non è in realtà un testo all'interno del quale sia possibile rinvenire tutto lo scibile in materia, come del resto nella maggior parte dei Codici nel nostro Paese. Infatti, molte norme settoriali continuano a trovare collocazione in altri testi legislativi o regolamentari, non rendendo facile la vita all'interprete. In ogni caso, rappresenta di certo il punto di riferimento, la stella polare nel settore, importante strumento per donare maggiori certezze giuridiche e operative nell'odierna "Pubblica Amministrazione liquida", come già abbiamo avuto modo di definirla nel precedente capitolo.

La versione iniziale del CAD è stata oggetto di significativi interventi di modifica e aggiornamento da parte del Legislatore. In particolare si segnalano le novelle rappresentate dal D. Lgs. n. 235/2010 e dal D. L. n. 179/2012 (cd. Agenda Digitale Italiana) che hanno reso ancor più stringente l'obbligo per le Amministrazioni di organizzarsi in modo da rendere sempre disponibili tutte le informazioni in modalità digitale.

Le riforme hanno evidenziato l'attitudine delle nuove tecnologie a porsi quale strumento privilegiato di dialogo con i cittadini, con conseguente impatto sui processi di comunicazione e di interazione tra Pubblica Amministrazione e privati, nonché sull'organizzazione e sugli strumenti della Pubblica Amministrazione digitale.

In particolare, le riforme al CAD introdotte con il D. Lgs. n. 235/2010, in vigore dal 25 gennaio 2011, si sono poste come finalità quella di poter delineare una Pubblica Amministrazione finalmente moderna, digitale e libera dal vincolo della burocrazia, che spesso si traduce in inutile e dispendioso aggravamento dei procedimenti amministrativi.

Attraverso una corretta applicazione del CAD, in effetti, è possibile affermare che l'amministrazione digitale non è più banalmente una mera enunciazione concettuale o una "dichiarazione di principio" ma, al contrario, essa apporta un insieme di innovazioni normative che vanno a incidere concretamente sui comportamenti, sulle prassi delle Amministrazioni e sulla qualità dei servizi resi. In tal modo, la riforma rende stringenti gli obblighi per la Pubblica Amministrazione, effettivi i diritti per cittadini e imprese e riconosce maggiore sicurezza agli operatori sulla validità, anche giuridica, dell'amministrazione digitale.

Tuttavia, l'importante opera di rinnovamento normativo in tema di Amministrazione digitale avviata con il D. Lgs. n. 235/2010 si inserisce in un più ampio processo volto al rinnovamento della Pubblica Amministrazione, già avviato in precedenza con il D. Lgs. n. 150 del 27 ottobre 2009.

Quest'ultimo intervento normativo, in attuazione della Legge 4 marzo 2009, n. 15, introduce principi di primaria importanza, quanto a portata giuridica e a incisività, in tema di efficienza e trasparenza della Pubblica Amministrazione, ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico, meritocrazia, premialità e responsabilizzazione dei dirigenti, ma anche di tutti i dipendenti della pubblica amministrazione.

Nel corso del 2016, però, importanti novità normative hanno segnato lo scenario di riferimento dell'Amministrazione digitale:

- a) l'esecutività, dal primo luglio 2016, del nuovo Regolamento eIDAS (*Electronic IDentification Authentication and Signature*), che ridefinisce il quadro normativo in materia di servizi fiduciari, introducendo un'innovazione rispetto alla Direttiva Europea 1999/93/EC relativa a un quadro comunitario per le firme elettroniche;
- b) l'emanazione, conseguente al citato Regolamento eIDAS che l'ha resa necessaria, del Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179 recante "Modifiche e integrazioni al Codice dell'amministrazione digitale, in materia di riorganizzazione delle Amministrazioni Pubbliche", volto a riformare il testo legislativo originario del CAD e a introdurre ulteriori novità in materie correlate, una su tutte la trasparenza.

Tali interventi di riforma si mostrano intimamente connessi fra loro, proponendosi come fine ultimo quello di rendere più efficace la Pubblica Amministrazione, sistematizzando e accelerando il processo di digitalizzazione iniziato un decennio addietro.

L'ampia riforma del CAD era ritenuta ormai necessaria, a oltre dieci anni dalla sua emanazione, al fine di attribuire concretezza e attualità ai diritti di cittadinanza digitale, garantendo, contestualmente, il diritto di accesso ai dati, ai documenti e ai servizi di loro interesse in modalità digitale. Fermo restando la più pressante necessità di fare fronte alle profonde novità introdotte dal Regolamento eIDAS, tali da minare, se non recepiti nella giusta misura e forma, lo stesso impianto del CAD.

L'opportunità della riforma dell'intero CAD nasce quindi, essenzialmente, dalla necessità di adeguare lo stesso al Regolamento eIDAS. Quest'ultimo stabilisce le condizioni per il riconoscimento reciproco in ambito di identificazione elettronica e le regole comuni per le firme elettroniche, l'autenticazione Web e i relativi servizi fiduciari per le transazioni elettroniche.

L'obiettivo fondamentale del provvedimento comunitario è quello dell'eliminazione delle barriere esistenti all'impiego transfrontaliero dei mezzi di identificazione elettronica utilizzati negli Stati membri almeno per l'autenticazione nei servizi pubblici. Il Regolamento, infatti, mira a garantire l'accesso ai servizi *online* transfrontalieri offerti dagli Stati membri attraverso un'identificazione e un'autenticazione elettronica sicura.

A tal fine, il provvedimento in esame anzitutto disciplina l'identificazione elettronica da intendersi come

il processo per cui si fa uso di dati di identificazione personale in forma elettronica che rappresentano un'unica persona fisica o giuridica, o un'unica persona fisica che rappresenta una persona giuridica

preoccupandosi del riconoscimento reciproco fra gli Stati membri dei mezzi di identificazione e autenticazione elettroniche per accedere a un servizio prestato da un organismo del settore pubblico *online* in uno Stato membro.

Grazie all'applicazione del Regolamento, firme elettroniche, sigilli, validazioni temporali elettroniche, servizi elettronici di recapito cer-

tificato e certificati di autenticazione di siti Web potranno essere usati ovunque nell'UE da cittadini, aziende e Pubbliche Amministrazioni, aumentando di fatto la certezza legale e la sicurezza delle transazioni elettroniche e favorendo, conseguentemente, la realizzazione di un mercato unico digitale.

L'idea di fondo, in effetti, è proprio quella di costituire un mercato unico digitale, in cui si assisterà a una maggiore fruibilità dei servizi *online* di tutte le Pubbliche Amministrazioni dell'Unione rafforzando così il concetto di cittadinanza europea<sup>121</sup>.

Passando a esaminare la seconda importante novità normativa intervenuta in tema di amministrazione digitale, il Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179 recante “Modifiche e integrazioni al Codice dell'amministrazione digitale, in materia di riorganizzazione delle Amministrazioni Pubbliche”, esso ha a oggetto una complessa riforma che investe la quasi totalità degli articoli del Codice dell'Amministrazione Digitale di cui al D. Lgs. n. 82/2005.

Tale novella, ritenuta ormai impellente al fine di promuovere e rendere effettivi i diritti di cittadinanza digitale dei cittadini e delle imprese, garantisce, contestualmente, il diritto di accesso ai dati, ai documenti e ai servizi di loro interesse in modalità digitale, semplificando le modalità di accesso ai servizi alla persona. Detto in altre parole, il D. Lgs. n. 179/2016 realizza quanto indicato nell'art. 1 della Legge n. 124/2015, con il quale il Parlamento ha delegato il governo a emanare il detto decreto, da intendersi come una vera e propria “carta della cittadinanza digitale”.

I principi e i criteri direttivi della riforma, esplicitamente previsti dalla normativa legislativa di riferimento, ovvero l'art. 1 della Legge n. 124/2015, sono principalmente volti a favorire “l'accesso dell'utenza ai servizi delle Amministrazioni Pubbliche in modalità

<sup>121</sup> M. IASELLI, *Codice dell'amministrazione digitale: le modifiche in Gazzetta*, 15 settembre 2016, disponibile al seguente URL: <http://www.altalex.com/documents/news/2016/02/04/codice-amministrazione-digitale-le-modifiche-approvate-dal-consiglio-dei-ministri> consultato nel mese di aprile 2017. Si veda sull'argomento anche: P. L. DI VIGGIANO, *L'amministrazione digitale. Progetti e tecnologie per l'E-Government*, in “Rivista elettronica di Diritto, Economia, Management”, 1, 1, 2010, pp. 162-180.

digitale”<sup>122</sup>. L’ottica legislativa appare quella di proporre non una nuova forma di cittadinanza, appunto “digitale”, rispetto a quella comunemente intesa, ma di porre in essere un’idea di cittadinanza “dinamica”, una cittadinanza che “accompagna la persona nel suo essere nel mondo e, di conseguenza, integra la dotazione di diritti tutte le volte che questo suo ampliamento viene sollecitato dall’incessante mutamento prodotto dall’innovazione scientifica

<sup>122</sup> Più nel dettaglio, tali principi contenuti nell’art. 1 della Legge n. 124/2015 riguardano: – la definizione di un livello minimo delle prestazioni in materia di servizi on line delle Amministrazioni Pubbliche con particolare riferimento alla qualità, fruibilità, accessibilità, tempestività e sicurezza di tali servizi; – la piena applicazione del principio del *digital first* (cosiddetto principio “innanzitutto digitale”), in base al quale il digitale è il canale principale per tutte le attività amministrative; – il potenziamento della connettività a banda larga e ultralarga e dell’accesso alla rete Internet presso gli uffici pubblici, in specie nei settori sanitario, scolastico e turistico, agevolando per quest’ultimo la creazione di una rete wi-fi ad accesso libero attraverso autenticazione tramite il “Sistema pubblico di identità digitale” (SPID); – la partecipazione con modalità telematiche ai processi decisionali pubblici; – l’armonizzazione della disciplina del “Sistema pubblico di identità digitale” (SPID) consistente, in estrema sintesi, nell’utilizzo del cosiddetto PIN unico per accedere ai servizi forniti dall’Amministrazione; – la promozione dell’elezione del domicilio digitale; l’adeguamento dell’ordinamento nazionale “alla disciplina europea in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche”, materia di recente normata dal regolamento (UE) n. 910/2014 del 23 luglio 2014 (*electronic IDentification Authentication and Signature – eIDAS*), che, come innanzi detto, troverà automatica applicazione anche in Italia a decorrere dall’1 luglio 2016; – l’individuazione del pagamento elettronico come mezzo principale di pagamento nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni e degli esercizi di pubblica utilità, ritenuto il “volano per i processi di digitalizzazione e archiviazione documentale digitale”. Inoltre, nel predisporre il testo di riforma, il legislatore – in ossequio, peraltro, a quanto previsto dell’Agenda digitale europea (ADE) e, in coerenza con gli obiettivi posti da tale documento, anche dall’Agenda digitale italiana (ADI) – si propone di superare l’“arretratezza” tecnologica del Paese, ponendo le condizioni per combattere i principali ostacoli a fondamento del gap di cui si è in precedenza detto, come, per esempio, l’uso ancora eccessivo della carta nell’ordinario funzionamento delle Amministrazioni, la complessità e l’incompletezza della vigente disciplina in materia di domicilio digitale dei cittadini e delle imprese o ancora, l’“analfabetismo” della cultura digitale della cittadinanza, con particolare riguardo alle categorie a rischio di esclusione.

e tecnologica, e soprattutto dalle dinamiche sociali che così si determinano”<sup>123</sup>.

L’obiettivo principale della riforma rimane quello di spostare l’attenzione dal processo di digitalizzazione ai diritti digitali di cittadini e imprese. Con la “carta della cittadinanza digitale” si riconoscono concretamente numerosi diritti a cittadini e imprese e si costituisce la base giuridica per implementare Italia Login, la piattaforma di accesso che, attraverso il Sistema pubblico d’identità digitale (SPID) e l’Anagrafe nazionale della popolazione residente, permetterà ai cittadini di accedere ai servizi pubblici, e a quelli degli operatori privati che aderiranno, con un unico nome utente e un’unica password (prenotazioni di visite mediche, iscrizioni a scuola, pagamento dei tributi). Ciò consentirà di superare la complessità della situazione attuale per cui ogni Pubblica Amministrazione o Ente pubblico che garantisce servizi *online* richiede proprie modalità di registrazione e di utilizzo dei servizi.

Tra le tematiche di maggiore interesse del nuovo CAD, in effetti, rilevano, nello specifico, il perfezionamento del Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) e il programma *digital first*.

Il sistema SPID assume un ruolo centrale nel novellato CAD e viene definito come un insieme aperto di soggetti pubblici e privati che, previo accreditamento da parte dell’AgID, secondo modalità definite con specifico decreto ministeriale, identificano cittadini, imprese e Pubbliche Amministrazioni per consentire loro l’accesso ai servizi in Rete. Esso, dunque, è legato alla creazione di un domicilio e di un’identità digitali che consentiranno a cittadini e imprese di dialogare con la pubblica amministrazione attraverso un unico punto di accesso, abbattendo tempi e costi.

È chiaro, quindi, l’intento del Legislatore di semplificare al massimo l’accesso ai servizi *online* dei cittadini, superando le difficoltà connesse alle carte elettroniche, anche se il pericolo “sicurezza” incombe sempre, poiché è evidente che con tale sistema si moltiplicano le identità digitali di un cittadino, che saranno diverse per ogni servizio. Proprio

<sup>123</sup> S. RODOTÀ, *Il mondo nella rete. Quali i diritti, quali i vincoli*, cit., p. 14. Per un ulteriore approfondimento sul tema “cittadinanza digitale”: G. COGO, *La cittadinanza digitale. Nuove opportunità tra diritti e doveri*, Roma, Edizioni della SERA, 2010.

per far fronte a possibili abusi, il sistema è continuamente monitorato dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

Entro il dicembre 2017 tutte le Amministrazioni dovranno aderire a SPID, in modo da rendere effettivo il diritto di cittadini e imprese di accedere ai servizi *online* grazie alle credenziali SPID. Nel frattempo, le Amministrazioni non potranno più ricorrere, per l'accesso ai propri servizi, a "credenziali fai da te" (diverse cioè da SPID, Carta d'identità elettronica e Carta Servizi).

Il *digital first* consiste nell'obbligo per le Pubblica Amministrazione di garantire il passaggio in digitale di tutti i procedimenti amministrativi attualmente in cartaceo, permettendo dunque ai cittadini di entrare in contatto con le Amministrazioni senza recarsi fisicamente agli sportelli. L'obiettivo finale è quello di consentire a tutte le Pubbliche Amministrazioni di produrre atti e documenti solo in formato elettronico, abolendo totalmente il cartaceo, superando definitivamente l'odierna fase di "informatica parallela", caratterizzata da carta e *bit* che procedono parallelamente in ogni Pubblica Amministrazione<sup>124</sup>, come una sorta di doppio binario che crea ridondanza.

Nel commentare le novella normativa, c'è chi ha individuato i principali capisaldi della riforma del CAD, le cd. 3C, nei concetti di cittadinanza digitale, cultura digitale e concorrenza digitale<sup>125</sup>.

Come già accennato, l'art. 1 della Legge n. 124/2015 è rubricato "Carta della cittadinanza digitale", per cui la novità più rilevante del

<sup>124</sup> Più precisamente, per "informatica parallela" occorre intendere la fase "nella quale l'uso degli elaboratori è previsto come mero ausilio alle procedure amministrative tradizionali", in contrapposizione alla fase, successiva e non ancora attuata in Italia, la quale "prevede che gli atti amministrativi non siano più redatti in forma cartacea, bensì direttamente nelle memorie degli elaboratori" (G. DUNI, *La teleamministrazione come terza fase dell'informatica amministrativa. Dalla informazione automatica sulle procedure burocratiche al procedimento in forma elettronica*, in AA. VV., *Dall'informatica amministrativa alla teleamministrazione*, Roma, IPZS-Libreria dello Stato, 1992, pp. 18 e 23).

<sup>125</sup> F. TROJANI, *Riforma Codice Amministrazione Digitale: transizione, modalità operativa digitale, fiducia degli operatori*, 12 ottobre 2016, disponibile al seguente URL: <http://www.leggioggi.it/2016/10/12/riforma-codice-amministrazione-digitale-transizione-modalita-operativa-digitale-fiducia-degli-operatori/>, consultato nel mese di aprile 2017.



INFORMATICA GIURIDICA  
E SOCIETÀ





*Sommario:* 3.1. Trattamento dei dati personali – 3.1.1. Regolamento UE 679/2016 – 3.1.2. Privacy e pubblicazione online di atti e documenti amministrativi – 3.2. Sistemi di cloud computing – 3.2.1. Profili giuridici – 3.2.2. Sicurezza dei sistemi e tutela dei dati personali – 3.2.3. Trasferimento dei dati all'estero – 3.3. Diritto d'autore e ICT – 3.4. Digital crimes – 3.4.1. Frodi informatiche – 3.4.2. Truffe online legate all'eCommerce – 3.4.3. Accesso abusivo a un sistema informatico – 3.4.4. *Cyber stalking* – 3.4.5. Diffamazione online – 3.5. eCommerce e sue tipologie – 3.5.1. Disciplina normativa – 3.5.2. Online Dispute Resolution

### 3.1. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il Codice in materia di protezione dei dati personali, anche definito come “Codice Privacy”, trova la sua disciplina nel D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 ed è entrato in vigore il 1 gennaio 2004.

Si tratta di un Testo Unico mediante il quale il Legislatore ha dato vita a un nuovo sistema di tutela del “dato personale”, sostituendo la previgente normativa contenuta nella Legge n. 675/1996. A quest'ultima, pur tuttavia, va riconosciuto il rilevante pregio di aver diffuso la consapevolezza dell'esistenza di una sfera inviolabile meritevole di tutela per ciascun individuo.

Accanto alla fonte normativa nazionale, il 4 maggio 2016 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il “Regolamento europeo n. 679/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la Direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)”.

Il Regolamento mira a garantire una disciplina sulla protezione dei dati personali uniforme e omogenea in tutta la UE, al fine di assicurare un livello coerente ed elevato di protezione e rimuovere

gli ostacoli alla circolazione dei dati personali all'interno dell'Unione Europea.

Tale provvedimento è entrato in vigore il 24 maggio 2016 e sarà concretamente esecutivo nei Paesi UE a decorrere dal 25 maggio 2018, lasciando a tutti i soggetti interessati un biennio di tempo per gli adeguamenti necessari alle proprie politiche del trattamento dei dati. Si osserva che l'Unione europea già da tempo riconosce il diritto alla protezione dei dati personali quale diritto fondamentale, sancito dall'articolo 8 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, nonché dall'art. 16, primo paragrafo del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), introdotto dal trattato di Lisbona, ai sensi dei quali

ogni persona ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano.

Il contenuto del Regolamento europeo n. 679/2016 sarà più appreso approfondito nel paragrafo, dopo avere compreso l'odierna struttura della disciplina privacy nel nostro Paese, contenuta nel citato Codice per la protezione dei dati personali, emanato con D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, destinato a essere integrato e modificato entro il 25 maggio 2018 per adeguarsi al citato nuovo Regolamento europeo.

Il Codice Privacy italiano, nel suo articolo 1, esordisce fornendo una chiara enunciazione di principio:

Chiunque ha diritto alla protezione dei dati personali che lo riguardano.

Il significato di tale principio è inequivocabile: i dati personali vanno tutelati sempre, qualunque sia il trattamento al quale sono sottoposti.

Per "dato personale" si intende, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. b) del Codice Privacy:

qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale.

Un esempio di dati personali sono il nome e cognome, l'indirizzo, il codice fiscale di una persona ma anche un'immagine, la registrazione della voce, l'impronta digitale, i dati sanitari, i dati bancari e via di seguito.

La massima espressione di tutela riservata ai dati personali è riconducibile all'articolo 2 della Costituzione, ove è sancito che “la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale”. Qualsiasi attività, dunque, che coinvolga dati personali, espletata nel territorio dello Stato con o senza l'ausilio di mezzi informatici, deve essere svolta necessariamente nel rispetto delle norme contenute nel Codice della privacy. A tal proposito, il Codice per la protezione dei dati personali fissa alcuni principi fondamentali che disciplinano il trattamento dei dati personali. Fra i più importanti da ricordare rientrano:

- il principio di finalità (art. 11, comma 1 lettera b) secondo il quale il trattamento è consentito soltanto se sussiste una ragione che lo giustifica (per esempio un rapporto contrattuale);
- il principio di necessità (art. 3) in base al quale i sistemi informativi e i programmi informatici devono essere configurati in modo tale da circoscrivere l'uso di dati personali e di dati identificativi ai soli casi di effettiva occorrenza, in maniera da privilegiare, nella pubblicazione dei dati, l'utilizzo di dati anonimi o solo indirettamente identificativi;
- il principio di proporzionalità (art. 11, comma 1 lettera d) in virtù del quale i dati personali e le modalità del loro trattamento devono essere pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità perseguite (per esempio, trattare un dato che, per la finalità dichiarata non è necessario trattare, costituisce senz'altro un trattamento sproporzionato).

L'articolo 4 del Codice della privacy chiarisce preliminarmente alcune espressioni lessicali che potrebbero essere intese con una valenza diversa nel linguaggio comune.

Anzitutto, per “trattamento” dei dati personali si intende

qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati anche senza l'ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'u-

tilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati in una banca di dati.

Inoltre, l'indeterminatezza del concetto di "dato personale" ha indotto il Legislatore a specificare le singole tipologie rientranti nella categoria, ovvero:

- i dati identificativi, che permettono l'identificazione diretta dell'interessato (come per esempio i dati anagrafici);
- i dati sensibili, ossia i dati che possono rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, lo stato di salute e la vita sessuale dell'individuo;
- i dati giudiziari, che possono rivelare l'esistenza di determinati provvedimenti giudiziari soggetti a iscrizione nel casellario giudiziale (*per esempio*, i provvedimenti penali di condanna definitiva, la liberazione condizionale, il divieto od obbligo di soggiorno, le misure alternative alla detenzione) o la qualità di imputato o di indagato.

Tuttavia, merita aggiungere che grazie all'evoluzione delle nuove tecnologie, altri dati personali stanno assumendo un ruolo significativo, come per esempio quelli relativi alle comunicazioni elettroniche (via Internet o telefono) e quelli che consentono la geolocalizzazione, fornendo informazioni sui luoghi visitati e sugli spostamenti<sup>313</sup>.

Le principali figure individuate dal Codice per il trattamento dei dati personali sono: il titolare, il responsabile, l'incaricato, l'interessato e il Garante.

Il titolare è colui che esegue il trattamento dei dati personali e assume il potere decisionale in ordine alle finalità, alle modalità del trattamento dei dati personali e agli strumenti utilizzati. Tale figura può essere rappresentata da una persona fisica o giuridica. Tuttavia,

<sup>313</sup> Per maggiori informazioni si rinvia al sito Web istituzionale: <http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/diritti/cosa-intendiamo-per-dati-personali>, consultato nel mese di aprile 2017.

quando il trattamento è esercitato da una persona giuridica, da una pubblica amministrazione o da un ente, titolare del trattamento è, ai sensi dell'art. 28 del Codice privacy, "l'entità nel suo complesso o l'unità od organismo periferico che esercita un potere decisionale del tutto autonomo sulle finalità e sulle modalità del trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza".

Altro importante soggetto contemplato nel Codice per la protezione dei dati personali è il responsabile del trattamento, la cui introduzione nasce "dall'esigenza di appurare, in una tematica così delicata, le sfere di autonomia e di responsabilità"<sup>314</sup>. Il titolare del trattamento dei dati può nominare uno o più soggetti "responsabili del trattamento" con poteri determinati dallo stesso titolare mediante atto di nomina. Tale figura, anche se facoltativa ai sensi dell'art. 29 del Codice privacy, risulta indispensabile nei casi in cui l'organizzazione dell'ente abbia dimensioni considerevoli.

Ulteriore figura meritevole di nota ai fini del trattamento dei dati personali è rappresentata dall'incaricato. Sono incaricati tutti coloro (per esempio, gli impiegati) che effettivamente prenderanno diretta cognizione dei dati personali di un soggetto. Essi riceveranno le istruzioni esecutive loro impartite da parte del titolare o del responsabile per le modalità di trattamento dei dati.

Il soggetto al quale si riferiscono le informazioni è, invece, l'interessato. Quest'ultimo è il protagonista indiscusso del Codice della privacy ed è, in sostanza, colui che può autorizzare un altro soggetto (il titolare) al trattamento delle informazioni che lo riguardano. Ciascun interessato ha diritto di accedere ai dati personali a sé riferiti e di esercitare gli altri diritti menzionati all'art. 7 del Codice privacy. Nel dettaglio, se l'interessato si avvale del proprio diritto d'accesso ai dati che lo riguardano o uno degli altri diritti che gli sono garantiti, il titolare del trattamento (o il responsabile) è obbligato a fornire riscontro entro quindici giorni dal ricevimento dell'istanza, ai sensi dell'art. 146 del Codice privacy. Nel caso in cui alla richiesta di accesso seguisse un omesso o incompleto riscontro, i suddetti diritti potranno esser fatti

<sup>314</sup> G. BUTTARELLI, *Banche dati e tutela della riservatezza. La privacy nella società dell'informazione*. Milano, Giuffrè, 1997, p. 172.

valere dinanzi al giudice o, in alternativa, mediante ricorso all'Autorità garante.

Infine, il Garante per la protezione dei dati personali ha il compito di vigilare sulla corretta applicazione della legge e, a tal fine, "opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione", conformemente alla normativa anche comunitaria. L'Authority, come analizzato nel corso della presente trattazione, tutela coloro che ritengono di essere stati lesi in un diritto o libertà riferita al trattamento dei dati personali e dispone di funzioni di tipo investigativo, regolamentare e giurisdizionale. È possibile azionare il Garante con tre modalità:

- segnalazione<sup>315</sup>;
- reclamo<sup>316</sup>;
- ricorso<sup>317</sup>.

<sup>315</sup> Quando non è possibile o non si vuole presentare un reclamo circostanziato (in quanto, per esempio, non si dispone delle notizie necessarie), si può inviare gratuitamente al Garante una segnalazione (articolo 141, comma 1, lett. b) del Codice in materia di protezione dei dati personali e Regolamento n. 1/2007 articoli 13 e 14), fornendo elementi utili per un eventuale intervento dell'Autorità volto a controllare più genericamente l'applicazione della disciplina rilevante in materia di protezione dei dati personali. La segnalazione può essere proposta in carta libera e non è necessario seguire particolari formalità. Informazioni riprese dalla pagina istituzionale del Garante privacy all'URL: <http://www.garanteprivacy.it/home/diritti/come-agire-per-tutelare-i-nostri-dati-personali>, consultato nel mese di aprile 2017.

<sup>316</sup> Il reclamo al Garante è un atto circostanziato con il quale si rappresenta una violazione della disciplina rilevante in materia di protezione dei dati personali (articolo 141, comma 1, lett. a) del Codice in materia di protezione dei dati personali). Al reclamo segue un'istruttoria preliminare e un eventuale successivo procedimento amministrativo formale che può portare all'adozione di vari *provvedimenti* (articolo 143 del Codice in materia di protezione dei dati personali e Regolamento del Garante n. 1/2007 articolo 8 e ss.). Al reclamo va allegata la prova del versamento dei diritti di segreteria. Informazioni riprese dalla pagina istituzionale del Garante privacy all'URL: <http://www.garanteprivacy.it/home/diritti/come-agire-per-tutelare-i-nostri-dati-personali>, consultato nel mese di aprile 2017.

<sup>317</sup> Il ricorso al Garante è un atto formale in quanto la decisione che viene adottata ha particolari effetti giuridici. In particolare, l'utilizzo di questo strumento è alternativo all'esercizio dei medesimi diritti di fronte all'autorità giudiziaria. Per la presentazione occorre seguire attentamente quanto previsto dal Codice in materia di protezione dei dati personali (articolo 147 del Codice). Il ricorso va presentato solo per far valere i

Il Codice Privacy prevede:

- illeciti penali (che prevedono anche la reclusione);
- violazioni amministrative (quindi comportanti possibili sanzioni pecuniarie);
- responsabilità civile per danni (quindi comportanti il possibile pagamento di un risarcimento).

Quanto all'ambito di applicazione del Codice privacy, il Legislatore valorizza il criterio della territorialità, stabilendo – all'art. 5 – che sono tenuti a osservare la normativa in merito alla protezione dei dati personali tutti coloro che, stabiliti nel territorio dello Stato o in un luogo sottoposto alla sua sovranità, effettuano il trattamento dei dati personali, ancorché gli stessi siano detenuti all'estero. Nel caso in cui, invece, il soggetto che effettua il trattamento sia stabilito in un altro Paese dell'Unione Europea, troverà applicazione la legge del Paese di stabilimento.

Per concludere, il Codice della privacy prevede in capo al titolare del trattamento dei dati personali precisi obblighi, che potremmo classificare in due categorie: adempimenti verso l'Autorità garante e adempimenti verso gli interessati<sup>318</sup>.

Quanto agli adempimenti verso il Garante, sono tre i tipi di adempimento previsti dal Codice privacy nei confronti del Garante per la protezione dei dati personali:

- la notificazione;
- la richiesta di autorizzazione per i trattamenti effettuati;
- la verifica preliminare.

---

diritti di cui all'articolo 7 del Codice in materia di protezione dei dati personali (articolo 141, comma 1, lett. c) del Codice) e solo quando la risposta del titolare (o del responsabile, se designato) all'istanza con cui si esercita uno o più dei predetti diritti non perviene nei tempi indicati o non è soddisfacente, oppure il decorso dei termini sopra indicati lo esporrebbe a un pregiudizio imminente e irreparabile (articolo 146 del Codice). Al ricorso va allegata la prova del versamento dei diritti di segreteria. Informazioni riprese dalla pagina istituzionale del Garante privacy all'URL: <http://www.garanteprivacy.it/home/diritti/come-agire-per-tutelare-i-nostri-dati-personali>, consultato nel mese di aprile 2017.

<sup>318</sup> M. FARINA, *Fondamenti di diritto dell'informatica*, Forlì, Experta ed., 2012, p. 175.

Mediante la notificazione, il titolare comunica al Garante l'esistenza di un'attività di trattamento di dati personali.

La precedente normativa sulla privacy (L. n. 675/96) prevedeva un obbligo di notificazione assai ampio e quasi generalizzato. Attualmente, il Codice privacy ha ridotto notevolmente l'obbligo di notificazione, essa, infatti, dev'essere effettuata esclusivamente nei casi previsti dall'art. 37, come per esempio, per il trattamento dei dati genetici e dei dati biometrici oppure per il trattamento dei dati che indicano la posizione geografica di persone o oggetti attraverso una rete di comunicazione elettronica. Fuori dai casi tassativamente elencati dall'art. 37, non è necessaria la notificazione, ancorché i dati trattati rientrino fra i dati sensibili e/o giudiziari. La notificazione va effettuata una volta soltanto per tutti i trattamenti, all'inizio dell'attività "a prescindere dal numero delle operazioni e della durata del trattamento da effettuare" e le sanzioni per "omessa o incompleta notificazione" o per "falsità nelle dichiarazioni e notificazioni" sono disciplinate agli articoli 163 e 168 del Codice privacy.

Venendo ora alla richiesta di autorizzazione per i trattamenti effettuati, è un adempimento previsto per tutti i titolari che trattano dati sensibili e giudiziari. La richiesta è sottoposta dal Titolare al Garante, utilizzando il modello messo a disposizione da quest'ultimo, e deve essere preventiva all'inizio del trattamento che si intende effettuare (art. 41). Al Garante sono concessi da 30 a 45 giorni dalla data della richiesta per comunicare la decisione adottata, scaduto tale termine la mancata pronuncia equivale a rigetto (art. 26, comma 2).

Tenuto conto dell'altissimo numero di soggetti interessati, il Legislatore ha previsto le "Autorizzazioni Generali" concesse a determinate categorie di titolari o di trattamenti (art. 40)<sup>319</sup>.

<sup>319</sup> Al 2016, rinvenibili le seguenti tipologie di autorizzazioni generali emesse dal Garante: trattamento dati nei rapporti di lavoro; trattamento dati da parte di diverse categorie di titolari (per esempio attività bancarie, creditizie, assicurative); trattamento dati da parte di organismi di tipo associativo e delle fondazioni; trattamento dati da parte di liberi professionisti; trattamento dati da parte di investigatori privati; trattamento dati a carattere giudiziario da parte di privati, enti pubblici economici e di soggetti pubblici. Si veda l'URL: <http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/provvedimenti-normativa/provvedimenti/autorizzazioni>, consultato nel mese di aprile 2017.



Per ciò che attiene alla verifica preliminare occorre fare riferimento all'art. 17 del Codice Privacy, in base al quale il trattamento dei dati diversi da quelli sensibili e giudiziari che presenta rischi specifici per i diritti e le libertà fondamentali, nonché per la dignità dell'interessato, in relazione alla natura dei dati o alle modalità del trattamento o agli effetti che può determinare, è ammesso nel rispetto di misure e accorgimenti a garanzia dell'interessato, ove prescritti. Le misure e gli accorgimenti ora citati sono prescritti dal Garante in applicazione dei principi sanciti dal Codice Privacy, nell'ambito della "verifica preliminare all'inizio del trattamento", effettuata anche in relazione a determinate categorie di titolari o di trattamenti, anche a seguito di un interpello del titolare.

Quanto agli adempimenti verso gli interessati, i principali destinatari della tutela in tema di privacy sono le persone fisiche cui si riferiscono i dati personali trattati; è proprio per garantire loro maggiore tutela che il Legislatore ha previsto in capo ai titolari del trattamento due obblighi ben determinati: "fornire l'informativa" e "richiedere il consenso per il trattamento dei dati".

L'obbligo di informativa è previsto dall'art. 13 del D. Lgs. n. 196/03 e si riferisce a una comunicazione orale o scritta che mira a informare l'interessato circa i soggetti che effettueranno il trattamento, attraverso quali modalità e secondo quali finalità. La norma in commento indica con precisione i requisiti che deve contenere la comunicazione: la finalità e modalità del trattamento, la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati, gli estremi identificativi del titolare, i diritti dell'interessato, le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere, i soggetti ai quali possono essere comunicati i dati o che possono venirne a conoscenza. Inoltre, con riguardo alla modalità, ciascun titolare non ha vincoli di forma nell'elaborazione dell'informativa, trattandosi di un adempimento a forma libera, anche orale. Quanto poi ai diritti dell'interessato, l'art. 7 del Codice privacy sancisce che questi ha diritto a essere informato su tutto ciò che riguarda il trattamento dei propri dati. L'interessato, inoltre, può far valere i propri diritti – anche senza particolare formalità – mediante semplice richiesta rivolta al titolare, che ha l'obbligo di darne opportuno e tempestivo riscontro.

La violazione dell'obbligo di informativa verso l'interessato comporta una sanzione da seimila euro a trentaseimila euro. Con riferimento al secondo adempimento gravante sul titolare del trattamento, l'art. 23 del Codice privacy prevede la preventiva richiesta di consenso da parte dell'interessato.

In particolare, per il trattamento dei dati sensibili, il consenso deve essere manifestato in forma scritta, mentre per la restante categoria di dati – genericamente definiti dati comuni – è sufficiente il consenso espresso. Ciò vuol dire che potrebbe essere fornito anche oralmente. Inoltre, il consenso dell'interessato per il trattamento dei dati comuni deve essere espresso, ossia manifestato in modo inequivocabile ed esplicito; libero, cioè manifestato liberamente dal soggetto, richiesto in termini non definitivi e non incondizionati (non è possibile, per esempio, chiedere il consenso per ogni trattamento futuro svolto con qualsiasi modalità); specifico, ossia riferito a uno o più trattamenti chiaramente individuati e aventi specifiche finalità; informato, cioè preceduto dall'apposita informativa di cui all'art. 13 del Codice privacy; documentato per iscritto, cioè ottenuto in qualunque forma, anche oralmente, e contestualmente annotato in un apposito registro. Tuttavia, come già osservato, per il trattamento dei dati sensibili il consenso va obbligatoriamente prestato in forma scritta, salvo le deroghe previste all'art. 26 del Codice privacy.

La delicatezza della materia sul trattamento dei dati personali, soprattutto se effettuato mediante l'ausilio di mezzi informatici, è facilmente riscontrabile, da ultimo, in una recente controversia avvenuta in Germania in merito alla qualificazione degli indirizzi IP come dati personali, ai sensi dell'art. 2, lett. a) della Direttiva 95/46/CE, ancora normativa europea di riferimento in materia di trattamento dei dati personali. Anzitutto, occorre precisare che un indirizzo IP (indirizzo di protocollo Internet) è una sequenza di numeri binari che, assegnata da un fornitore di accesso alla Rete a un determinato dispositivo (per esempio computer), ne consente l'univoca identificazione oltre all'accesso alla rete di comunicazioni elettroniche. Si parla di "indirizzo IP dinamico" quando il fornitore di accesso alla Rete assegna al dispositivo del cliente un indirizzo IP temporaneo per ciascun collegamento a Internet, modificandolo in occasione di successivi accessi alla Rete.

La controversia (Corte di Giustizia UE, Seconda Sezione, causa C-582/2014, sentenza del 19 ottobre 2016<sup>320</sup>) è nata dalla proposizione da parte del sig. Breyer di un'azione inibitoria contro la Repubblica federale di Germania a causa della memorizzazione, da parte dei siti istituzionali da questa gestiti, degli indirizzi IP associati al sistema host del sig. Beyer ogni volta che questi vi effettuava un accesso. La citata sentenza del giudice europeo ci pone perfettamente in linea con le conclusioni raggiunte dall'Avvocato generale. L'Avvocato generale entra nel merito della questione chiarendo che un indirizzo IP dinamico (che fornisce la data e l'ora di un collegamento), se associato ad altre informazioni, consente indubbiamente l'identificazione indiretta del titolare del dispositivo utilizzato per l'accesso alla pagina Web e debba quindi considerarsi un dato personale. Tali informazioni "aggiuntive" possono essere in possesso del medesimo soggetto che conosce l'indirizzo IP o possono essere in possesso di un terzo (nel caso di specie un fornitore di accesso alla Rete). Inoltre, l'Avvocato generale precisa che, per considerare un indirizzo IP quale dato personale, non è sufficiente la mera possibilità, in astratto, di conoscere le informazioni aggiuntive in possesso di un soggetto terzo, ma è necessario che il fornitore di servizi possa "ragionevolmente" rivolgersi a quest'ultimo al fine di ottenere tali informazioni. Non sarà da considerarsi ragionevole il contatto che sia di fatto molto costoso in termini umani ed economici o praticamente irrealizzabile o vietato dalla legge. Nella fattispecie, essendo il terzo a cui si fa riferimento un fornitore di accesso alla Rete, la possibilità del fornitore di servizi Internet di contattarlo e ottenere da lui la trasmissione delle informazioni aggiuntive risulta essere perfettamente "ragionevole". L'Avvocato generale conclude quindi che, nello specifico caso così come inquadrato, l'indirizzo IP dinamico deve essere qualificato, ai fini dell'attività esercitata dal fornitore di servizi Internet, come dato personale<sup>321</sup>.

<sup>320</sup> La sentenza è disponibile all'URL: <http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=184668&doclang=IT&cid=1095511>, consultato nel mese di aprile 2017.

<sup>321</sup> M. MENEGHETTI, *Gli indirizzi IP dinamici possono essere qualificati come dati personali?*, 20 maggio 2016, disponibile al seguente URL: <http://www.blogstudiolegale->

### 3.1.1. Regolamento UE 679/2016

Come detto nella parte introduttiva del paragrafo, compreso l'odierno contenuto del Codice Privacy italiano, occorre ora concentrarsi sulla portata innovativa del "Regolamento europeo n. 679/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la Direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)", pubblicato il 4 maggio 2016 nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea<sup>322</sup>.

Sin dalla lettura della rubrica del Regolamento appare evidente il duplice intento che anima il Legislatore europeo: la tutela del diritto delle persone alla protezione dei dati che le riguardano, considerato diritto fondamentale dell'individuo, e la libera circolazione dei dati stessi, divenuta ormai indispensabile in un mondo globalizzato e interconnesso per consentire la realizzazione di un unico mercato digitale europeo.

Infatti, dalle quattro libertà fondamentali (libera circolazione delle persone, libera circolazione delle merci, libera circolazione dei servizi e libera circolazione dei capitali), simbolo dell'integrazione comunitaria, muove la libertà di circolazione del dato, essenziale e ineludibile nell'odierna società iperconnessa per l'affermazione delle quattro libertà e la realizzazione del mercato digitale europeo.

Quanto alla portata del Regolamento sulla protezione dei dati, esso è applicabile sia al trattamento effettuato in ambito digitale che al trattamento effettuato mediante mezzi analogici. Tuttavia, esso non si applica a tutte le tipologie di trattamento e sono posti limiti all'ambito di applicazione territoriale, sebbene grazie alla definizione dell'ambito di applicazione nel provvedimento formulata, appaia forte la forza

---

[finocchiario.it/privacy-e-protezione-dei-dati-personali/gli-indirizzi-ip-dinamici-sono-essere-qualificati-come-dati-personali/](http://finocchiario.it/privacy-e-protezione-dei-dati-personali/gli-indirizzi-ip-dinamici-sono-essere-qualificati-come-dati-personali/) consultato nel mese di aprile 2017.

<sup>322</sup> Per un commento approfondito al nuovo Regolamento: F. PIZZETTI, *Privacy e diritto europeo alla protezione dei dati personali*, Torino, Giappichelli, 2016; A. ARNABOLDI, *La nuova privacy. Regolamento europeo 2016/679*, Santarcangelo di Romagna, Maggioli, 2016; C. MESSINA, A. N. BERNARDI, *Privacy e regolamento europeo*, Assago, Ipsoa, 2016; E. PELINO, L. BOLOGNINI, C. BISTOLFI, *Il regolamento privacy europeo. Commentario alla nuova disciplina sulla protezione dei dati personali*, Milano, Giuffrè, 2016; A. CANTALUPO, *La tutela della privacy sul web. Cosa cambia con il nuovo regolamento europeo 679/2016*, Bologna, Fisco e Tasse, 2017.

espansiva anche al di fuori del territorio dell'Unione. Il Regolamento è, inoltre, applicabile sia ai trattamenti di dati personali effettuati da titolari del trattamento (o responsabili) stabiliti nel territorio dell'Unione, sia ai trattamenti che, sebbene effettuati da titolari stabiliti in territorio extra-europeo, riguardano soggetti che "si trovano" nel territorio dell'Unione, in quanto volti a fornire a tali soggetti beni o servizi o a monitorare i loro comportamenti.

Le novità introdotte con la normativa in commento riguardano, dal punto di vista delle aziende (i cosiddetti titolari del trattamento dei dati personali) tutte quelle che, avendo uno stabilimento all'interno dell'UE, trattano dati personali, indipendentemente dal fatto che il trattamento sia effettuato nell'UE stessa.

Dal punto di vista, invece, delle persone fisiche (cosiddetti interessati al trattamento dei propri dati) la nuova normativa si applica a tutti i soggetti presenti nell'UE anche quando, sebbene l'azienda titolare del trattamento non abbia uno stabilimento in territorio UE, il trattamento stesso riguardi l'offerta di beni o la prestazione di servizi ai soggetti interessati o il monitoraggio del loro comportamento, nella misura in cui tale comportamento abbia luogo nei confini dell'UE<sup>323</sup>.

Analizzando, nel dettaglio, alcune delle novità di maggior rilievo introdotte dal Regolamento, merita sicuramente attenzione particolare una nuova figura e professionalità (che va ad affiancarsi alla nomenclatura già conosciuta nel nostro Codice Privacy, ovvero al "titolare", al "responsabile" e all'"incaricato" del trattamento dei dati) del "*Data Protection Officer* (DPO)" o, in lingua italiana, il "Responsabile della Protezione dei Dati (RPD)", recentemente disciplinata anche dal Gruppo Art. 29 dei Garanti europei con il documento *Guidelines on Data Protection Officers* (DPOs) del 13 dicembre 2016<sup>324</sup>, documento

<sup>323</sup> Per un'analisi più compiuta dei profili di consenso al trattamento dati da parte degli interessati, si veda la Circolare n. 2/2017 di Federprivacy (prima associazione professionale di categoria sul territorio nazionale), consultabile *online* previa registrazione all'URL: <https://www.federprivacy.it/>, consultato nel mese di aprile 2017.

<sup>324</sup> Il documento in lingua italiana è disponibile all'URL: <http://194.242.234.211/documents/10160/0/Linee-guida+sui+responsabili+della+protezione+dei+dati+%28RPD%29+-+WP+243.pdf>, consultato nel mese di aprile 2017.



- ABELSON H., LESSIG L., *Digital Identity in Cyber-Space*, in White Paper Submitted for 6.805/Law of Cyberspace: Social Protocols, 1998;
- ACUÑA E. R., *Habeas data costituzionale: nuova garanzia giurisdizionale del diritto pubblico latinoamericano*, in “Diritto Pubblico comparato ed Europeo”, IV, 2002;
- AMATO MANGIAMELI A. C., *Informatica giuridica*, Torino, Giappichelli, 2015;
- ARNABOLDI A., *La nuova privacy. Regolamento europeo 2016/679*, Santarcangelo di Romagna, Maggioli, 2016;
- AZZARITI G., *Internet e Costituzione*, in “Costituzionalismo.it”, 2, 2011;
- BAADE H. W., *Jurimetrics*, New York-London, Basic Books, 1963;
- BARCHESI A., *La tentazione dell'oblio. Vuoi subire o costruire la tua identità digitale?*, Roma, Franco Angeli Editore, 2016;
- BAUMAN Z., *Modernità liquida*, Roma-Bari, Laterza, 2011;
- BAUMAN Z., *Vita liquida*, Roma-Bari, Laterza, 2008;
- BETTINELLI E., *La lunga marcia del voto elettronico in Italia*, in “Quaderni dell'osservatorio elettorale”, 46, 2002;
- BIANCHI D., *Internet e il danno alla persona. I casi e le ipotesi risarcitorie*, Torino, Giappichelli, 2012;
- BIN R., LUCCHI N., *Informatica per le scienze giuridiche*, Padova, CEDAM, 2007;
- BIN R., PITRUZZELLA G., *Diritto Costituzionale*, Torino, Giappichelli, 2015;
- BELISARIO E., *La nuova pubblica Amministrazione Digitale. Guida al Codice dell'Amministrazione Digitale dopo la Legge n. 69/09*, Santarcangelo di Romagna, Maggioli, 2009;

- BORRUSO R., DI GIORGI R. M., MATTIOLI L., RAGONA M., *L'informatica del diritto*, Milano, Giuffrè, 2007;
- BUCCOLIERO L., *Il governo elettronico*, Milano, Tecniche Nuove, 2009;
- BUTTARELLI G., *Banche dati e tutela della riservatezza. La privacy nella società dell'informazione*, Milano, Giuffrè, 1997;
- CANTALUPO A., *La tutela della privacy sul web. Cosa cambia con il nuovo regolamento europeo 679/2016*, Bologna, Fisco e Tasse, 2017;
- CARNELUTTI F., *Sistema del diritto processuale civile*, I, Padova, Cedam, 1936;
- CAROTTI B., *L'accesso alla rete e la tutela dei diritti fondamentali*, in "Giornale di diritto amministrativo", 6, 2010;
- CASANOVAS P., PALMIRANI M., PERONI S., VAN ENGERS T., VITALI F., *Semantic Web for the Legal Domain: The next step*, in "Semantic Web", 7, 3, 2016;
- CASSANO G., CONTALDO A., *Internet e tutela della libertà di espressione*, Milano, Giuffrè, 2009;
- CENDON P. (a cura di), *Trattato dei nuovi danni. Volume II. Malpractice medica. Prerogative della persona. Voci emergenti della responsabilità*, Padova, Cedam, 2011;
- CEVENINI C., DI COCCO C., SARTOR G., *Lezioni di informatica giuridica*, Bologna, Gedit, 2005;
- CLERICI A. (a cura di), *Manuale di informatica giuridica*, Milano, EGEA, 2012;
- COGO G., *La cittadinanza digitale. Nuove opportunità tra diritti e doveri*, Roma, Edizioni della Sera, 2010;
- CONTALDO A., *Dalla teleamministrazione all'e-government: una complessa transizione in fieri*, in "Foro Amministrativo", 4, 2002;
- CONTALDO A., *L'informatizzazione dell'atto amministrativo: cenni sulle problematiche in campo*, in "Diritto dell'informazione e dell'informatica", 3, 2002;
- COSSUTTA M., *Questioni sull'informatica giuridica*, Torino, Giappichelli, 2003;
- COSTANTINO F., *Autonomia dell'amministrazione e innovazione digitale*, Napoli, Jovene, 2012;

- COSTANZO P., *L'accesso ad Internet in cerca d'autore*, in "Diritto all'Internet", 3, 2005;
- COSTANZO V. P., *Profili costituzionali di Internet*, in TOSI E. (a cura di), *I problemi giuridici di Internet*, Milano, Giuffrè, 2003;
- CUOCOLO L., *Voto elettronico e postdemocrazia nel diritto costituzionale comparato*, in "Diritto pubblico comparato ed europeo", 1, 2008;
- DE MINICO G., *Diritti Regole Internet*, in "Costituzionalismo.it", 2, 2011;
- DE PIETRO L., *Dieci lezioni per capire e attuare l'eGovernment*, Padova, Marsilio, 2011;
- DELFINI F. (a cura di), *Diritto dell'informatica*, Milanofiori Assago, UTET Giuridica, 2014;
- DELLA FEMINA M., *Identità personale e identità digitale*, in IASELLI M. (a cura di), *La nuova Pubblica Amministrazione: i principi dell'Agenda Digitale*, Roma, Aracne Editrice, 2014;
- DELLA FEMINA M., *L'identità e lo sviluppo digitale nella Pubblica Amministrazione del III millennio*, in "Informazioni della Difesa", 2, 2013;
- DI VIGGIANO P. L., *L'amministrazione digitale. Progetti e tecnologie per l'E-Government*, in "Rivista elettronica di Diritto, Economia, Management", 1, 1, 2010;
- DI VIGGIANO P. L., *La costruzione dell'agenda digitale: temi e prospettive d'Informatica giuridica*, Trento, Tangram Edizioni Scientifiche, 2015;
- DIANA R., BUONAMASSA R., *Informatica Giurimetria e Professioni*, Bari, Progedit, 2014;
- DUNI G., *Teleamministrazione* (voce), in Enciclopedia Giuridica Treccani, Roma, XXX, 5, 1993;
- DUNI G., *L'amministrazione digitale. Il diritto amministrativo nella evoluzione telematica*, Milano, Giuffrè, 2008;
- DUNI G., *L'utilizzabilità delle tecniche elettroniche nell'emanazione degli atti e nei procedimenti amministrativi. Spunto per una teoria dell'atto amministrativo emanato nella forma elettronica*, in "Rivista amministrativa della Repubblica Italiana", 1978;
- DUNI G., *La teleamministrazione come terza fase dell'informatica amministrativa. Dalla informazione automatica sulle procedure burocratiche*



- tiche al procedimento in forma elettronica*, in AA.VV., *Dall'informatica amministrativa alla teleamministrazione*, Roma, IPZS-Libreria dello Stato, 1992;
- DURANTE M., PAGALLO U., *Manuale di informatica giuridica e diritto delle nuove tecnologie*, Milanofiori Assago, Utet, 2012;
- FALLETTA P., *Il contrasto all'hate speech*, in MENSÌ M., FALLETTA P., *Il diritto del web*, Assago, CEDAM, 2015;
- FAMELI E., *Il processo di definizione dell'informatica giuridica*, in PERUGINELLI G., RAGONA M. (a cura di), *L'informatica giuridica in Italia. Cinquant'anni di studi, ricerche ed esperienze*, Napoli, ESI, 2014;
- FARALLI C., BRIGHI R., MARTONI M., *Strumenti, diritti, regole e nuove relazioni di cura. Il paziente europeo protagonista nell'eHealth*, Torino, Giappichelli, 2015;
- FARINA M., *Fondamenti di diritto dell'informatica*, Forlì, Expert ed., 2012;
- FIGUEROA PADILLA J. T., *Democracia digital: el uso de un sistema electrónico para la recepción del voto en Jalisco*, in AA.VV., *Tecnología y participación ciudadana en la construcción democrática*, Guadalajara, IECP Jalisco e PNUD México, 2011;
- FINOCCHIARO G., *Documento informatico. Tipologia*, in CENDON P., *Commentario al Codice Civile. Artt. 1321-1342*, vol. XIII, Milano, Giuffrè, 2009;
- FINOCCHIARO G., *Il diritto all'oblio nel quadro dei diritti della personalità*, in "Il diritto dell'informazione e dell'informatica", 4-5, 2014;
- FINOCCHIARO G., *La protezione dei dati personali e la tutela dell'identità*, in FINOCCHIARO G., DELFINI F. (a cura di), *Diritto dell'informatica*, Milanofiori Assago, UTET, 2014, pp. 162-171;
- FIORIGLIO G., *Temi di informatica giuridica*, Roma, Aracne, 2004;
- FOUNTAIN J., *Building the Virtual State: Information Technology and Institutional Change*, Harvard, Brookings Institution, 2001;
- FRANCHINI C., MINAZZI F., *Dalla carta al digitale*, Santarcangelo di Romagna, Maggioli, 2017;
- FROSINI T. E., *Il diritto costituzionale di accesso a Internet*, in "Rivista AIC", 1, 2011;
- FROSINI T. E., *Tecnologie e libertà costituzionali*, in "Il diritto dell'informazione e dell'informatica", 3, 2003;

- FROSINI V., *Contributi a un diritto dell'informazione*, Napoli, Liguori, 1991;
- FROSINI V., *Il nuovo diritto del cittadino*, in RICCOBONO F., *Nuovi diritti dell'età tecnologica*, Milano, Giuffrè, 1991;
- FROSINI V., *La democrazia nel XXI secolo*, Macerata, Liberilibri, 2010;
- FROSINI V., *La giuritecnica: problemi e proposte*, in "Informatica e diritto", 1975, 1;
- GERMANI E., FEROLA L., *Il Wearable Computing e gli orizzonti futuri della privacy*, in "Diritto dell'Informazione e dell'Informatica", 1, 2014;
- GIACALONE P., *La normativa sul governo elettronico*, Milano, Franco Angeli, 2007;
- GIACOMELLO M., *Introduzione ai contratti di ePublishing*, Milano, Apogeo, 2013;
- GIANNANTONIO E., *Manuale di diritto dell'informatica*, Volume I, Padova, CEDAM, 2001;
- GIURDANELLA C., GUARNACCIA E., *Elementi di Diritto Amministrativo Elettronico*, Matelica, Halley Editore, 2005;
- GRATTERI A., *Il valore del voto: nuove tecnologie e partecipazione elettorale*. Padova, Cedam, 2005;
- GUARDA P., *Fascicolo sanitario elettronico e protezione dei dati personali*, Trento, Università degli Studi di Trento, 2011;
- GUARNACCIA E., MAGGIO L., MAZZOLA M. A., PALAZZOLO N., ZANGARA I., *Manuale di Informatica giuridica*, Catania, CUEC, 2008;
- GUTIÉRREZ P., *Perspectivas sobre el uso de la tecnología móvil e internet en procesos electorales en el contexto de las misiones de observación de la OEA*, in AA.VV., *Tecnología y participación ciudadana en la construcción democrática*, Guadalajara, IECJ Jalisco e PNUD México, 2011;
- IASELLI M., *Diritto e nuove tecnologie. Prontuario giuridico informatico*, Montecatini Terme, Altalex Editore, 2011;
- IORIO G., *Il divario digitale: internet e la cittadinanza elettronica*, Roma, Punto di fuga, 2004;
- JORI M. (a cura di), *Elementi di informatica giuridica*, Torino, Giappichelli, 2006;
- LIMONE D. A. (a cura di), *Dalla giuritecnica all'informatica giuridica*, Milano, Giuffrè, 1995;

- LIMONE D. A., *Contributo per la definizione di Informatica giuridica*, Assemblea ANDIG, Roma, 28 giugno 2005;
- LIMONE D. A., *Elementi di diritto dell'informatica*, Lecce, Adriatica Editrice, 1999;
- LIMONE D. A., *Informatica, diritto e pubblica amministrazione: materiali di informatica giuridica e amministrativa*, Roma, Carucci, 1983;
- LIMONE D. A., *La validità giuridica dei documenti informatici. La firma digitale*, in AA.VV., *Liber amicorum in onore di Vittorio Frosini, II, Studi giuridici*, Milano, Giuffrè, 1999;
- LIMONE D. A., MANCARELLA M., PREITE G. (a cura di), *Turismatica: un nuovo paradigma della Società dell'Informazione*, Trento, UniService, 2008;
- LOEVINGER L., *Jurimetrics. The Next Step Forward*, in "Minnesota Law Review", 33, 1949;
- LOEVINGER L., *The Industrial Revolution in Law*, MULL, 2, 2, 1960;
- LOSANO M., *Giuscibernetica. Macchine e modelli cibernetici nel diritto*, Torino, Einaudi, 1969;
- LUHMANN N., *Organizzazione e decisione*, Milano, Bruno Mondadori, 2005;
- MANCARELLA M., *eHealth e diritti. L'apporto dell'informatica giuridica*, Roma, Carocci, 2013;
- MANCARELLA M. (a cura di), *eJustice amministrativa in Europa*, Trento, Tangram Edizioni Scientifiche, 2010;
- MANCARELLA M., *eVoting e nuove dimensioni della democrazia. Il Progetto Salento eVoting*, Trento, Tangram Edizioni Scientifiche, 2013;
- MANCARELLA M., *La scuola digitale oggi: limiti e prospettive per una reale amministrazione digitale*, in DIPACE A., *Co-progettare la formazione attraverso l'innovazione*, Bari, Progedit, 2016;
- MADDALENA M. L., *La digitalizzazione della vita dell'amministrazione e del processo*, in "Astrid", 253, 10 ottobre 2016;
- MARONGIU D., *Organizzazione e diritto di internet*, Milano, Giuffrè, 2013;
- MARONGIU D., *L'attività amministrativa automatizzata: profili giuridici*, Santarcangelo di Romagna, Maggioli, 2005;
- MARSOCCI P., *Lo spazio di internet nel costituzionalismo*, in "Costituzionalismo.it", 2, 2011;

- MARTONI M., PALMIRANI M., *Internet e identità personale*, in BRIGHI R., ZULLO S. (a cura di), *Filosofia del diritto e nuove tecnologie. Prospettive di ricerca tra teoria e pratica*, Roma, Aracne, 2015;
- MASUCCI A., *Il documento amministrativo informatico*, Santarcangelo di Romagna, Maggioli, 2000;
- MASUCCI A., *L'atto amministrativo informatico*, Napoli, Jovene, 1993;
- MASUCCI A., *Procedimento amministrativo e nuove tecnologie. Il procedimento amministrativo elettronico a istanza di parte*, Torino, Giappichelli, 2011;
- MAYER-SCHÖNBERGER V., *Delete. Il diritto all'oblio nell'era digitale*, Milano, Egea, 2009;
- MELL P., GRANCE T., *The NIST Definition of Cloud Computing. Recommendation of the National Institute of Standards and Technology (NIST)*, US Department of Commerce, 2011
- MERCATALI P., *Informatica applicata alla Pubblica Amministrazione*, Napoli, Simone, 2003;
- MESSINA C., BERNARDI A. N., *Privacy e regolamento europeo*, Assago, Ipsoa, 2016;
- MORO P (a cura di), *Etica, informatica, diritto*, Milano, Franco Angeli, 2008;
- MORUZZI M., *Il Fascicolo Sanitario Elettronico in Italia. La sanità ad alta comunicazione*, Milano, Il sole 24 Ore, 2011;
- MORUZZI M., *e-Care, sanità, cittadini e tecnologia al tempo della comunicazione elettronica*, Milano, Franco Angeli, 2003;
- NANNUCCI R. (a cura di), *Lineamenti di informatica giuridica. Teoria, metodi, applicazioni*, Napoli, ESI, 2002;
- NORLIN E., DURAND A., *Federated Identity Management*, in White Paper on towards Federated Identity Management, 2002;
- OBERTO G., *Appunti per un Corso di Informatica Giuridica*, 2004;
- OROFINO A. G., *Il voto elettronico*, in CASSANO G. (a cura di), *Il diritto delle nuove tecnologie informatiche e dell'Internet*, Milano, Ipsoa, 2002;
- OROFINO A. G., *L'e-vote*, in SARZANA F. (a cura di), *E-Government. Profili teorici e applicazioni pratiche del Governo digitale*, Piacenza, La Tribuna, 2003;
- OROFINO A. G., *Forme elettroniche e procedimenti amministrativi*, Bari, Cacucci Editore, 2008;

- OROFINO A. G., *Profili giuridici della trasparenza amministrativa*, Bari, Cacucci, 2013;
- PAGALLO U., *Il diritto nell'età dell'informazione*, Torino, Giappichelli, 2014;
- PALAZZOLO N. (a cura di), *L'informatica giuridica oggi*, Napoli, ESI, 2007;
- PALAZZOLO N. (a cura di), *Manuale di informatica giuridica*, Catania, CUECM, 2008;
- PALMIRANI M., *Introduzione*, in PALMIRANI M., MARTONI M. (a cura di), *Il cittadino elettronico e l'identità digitale nell'e-governance*, Bologna, Gedit, 2006;
- PALMIRANI M., MARTONI M., *Informatica giuridica per le relazioni aziendali*, Torino, Giappichelli, 2012;
- PALMIRANI M., GIRARDI D., *Open government data: legal, economical and semantic web aspects*, in SARENPÄÄ A., SZTOBRYN K. (a cura di), *Lawyers in the Media Society. The Legal Challenges of the Media Society*, Rovaniemi, University of Lapland Printing Centre, 2012;
- PARDELLI G., BIAGIONI S., *Quando la linguistica incontra l'informatica: una riflessione terminologica*, in "SCIRES", 3, 1, 2013;
- PASCUZZI G., *Il diritto dell'era digitale*, Bologna, Il Mulino, 2010;
- PELINO E., BOLOGNINI L., BISTOLFI C., *Il regolamento privacy europeo. Commentario alla nuova disciplina sulla protezione dei dati personali*, Milano, Giuffrè, 2016;
- PENZO DORIA G., *Il fascicolo archivistico: le cinque tipologie e i modelli organizzativi*, in "Archivi & Computer", XVII, 2-3, 2007;
- PERONGINI S., *Teoria e dogmatica del provvedimento amministrativo*, Torino, Giappichelli, 2016;
- PIETRANGELO M., *Il diritto all'uso delle tecnologie nei rapporti con la Pubblica Amministrazione: luci e ombre*, in "Informatica e diritto", 1-2, 2005;
- PIZZETTI F., *Privacy e diritto europeo alla protezione dei dati personali*, Torino, Giappichelli, 2016;
- POLLICINO O., LUBELLO V., BASSINI M., *Identità ed eredità digitali. Stato dell'arte e possibili soluzioni al servizio del cittadino*, Roma, Aracne, 2016;

- PONTI B., *Nuova trasparenza amministrativa e libertà di accesso alle informazioni*, Santarcangelo di Romagna, Maggioli, 2016;
- PREITE G., *Il riconoscimento biometrico: sicurezza versus privacy*, Trento, UNI Service, 2007;
- PUDDU S., *Contributo a uno stato sull'anormalità dell'atto amministrativo informatico*, Jovene, Napoli, 2006;
- RAGONE M., *Focus: Open Data e riuso*, in Digital&Law Department Studio Legale Lisi, *Commento al D. Lgs. 82/2005 dopo le modifiche apportate*, Edizioni FORUM PA, 2014;
- RABBITO C., *L'informatica al servizio della Pubblica Amministrazione e del cittadino*, Bologna, Gedit Edizioni, 2007;
- RAZZANTE R., *Manuale di diritto dell'informazione e della comunicazione*, Padova, Assago, CEDAM, 2016;
- RESTA G., *Identità personale e identità digitale*, in *Il diritto dell'informazione e dell'informatica*, 3, 2007;
- ROB P., CORONEL C., *Database Systems: Design, Implementation, and Management*, Boston, Course Technology, 2007;
- RODOTÀ S., *Il mondo nella rete. Quali i diritti, quali i vincoli*, Roma-Bari, Laterza, 2014;
- RODOTÀ S., *Tecnologie e diritti*, Bologna, Il Mulino, 1995;
- RODOTÀ S., *Tecnopolitica. La democrazia e le nuove tecnologie della comunicazione*, Roma-Bari, Laterza, 2004;
- ROMANO A., MARASSO L., MARINAZZO M., *Italia chiama eGovernment*, Milano, Guerini e Associati, 2008;
- ROSSETTI A. (a cura di), *Legal Informatics*, Milano, Moretti & Vitali, 2009;
- RUTIGLIANO D., *E-commerce vincente. Strategie e idee per fare business online*, Milano, Hoepli, 2013;
- SAITTA F., *Le patologie dell'atto amministrativo elettronico e il sindacato del giudice amministrativo*, in "Atti del Convegno DAE 2003";
- SANTACROCE B., FICOLA S., *Il commercio elettronico. Aspetti giuridici e regime fiscale*, Santarcangelo di Romagna, Maggioli, 2014;
- SARAI A., *Democrazia e tecnologie. Il voto elettronico*, Bologna, Società Editrice Esculapio, 2008;
- SARTOR G., *L'informatica giuridica e le tecnologie dell'informazione*, Torino, Giappichelli, 2012;

- SARTOR G., *The right to be forgotten: balancing interests in the flux of time*, in “International Journal of Law and Information Technology”, 1, 2015;
- SARTORI L., *Il divario digitale. Inernet e le nuove disuguaglianze sociali*, Bologna, Il Mulino, 2006;
- SERGIO L., *Enti locali e Amministrazione digitale*, San Cesario di Lecce, Manni, 2010;
- SILVI M. Q., *Atto giuridico e documento informatico*, Milano, Ledizioni, 2013;
- SINGH R., *Democracia electrónica en América Latina en la intersección de la democracia inclusiva y la web 2.0*, in AA. VV., *Tecnología y participación ciudadana en la construcción democrática*, Guadalajara, IECP Jalisco e PNUD México, 2011;
- SIRIMARCO M., *Informatica, diritto, filosofia*, Roma, Aracne, 2008;
- SIROTTI GAUDENZI A., *Diritto all'oblio*, Santarcangelo di Romagna, Maggioli, 2017;
- TADDEI ELMI G. (a cura di), *Corso di Informatica giuridica*, Napoli, Edizioni Giuridiche Simone, 2016;
- TADDEI ELMI G., *Corso di Informatica giuridica*, Napoli, Esselibri, 2007;
- TOSONI S., *Identità virtuali*, Milano, Franco Angeli Editore, 2004;
- VIETRI D., CAPPELLOTTO G., *e-Commerce*, Milano, Hoepli, 2011;
- VERHULST S., YOUNG A., *The Global Impact of Open Data*, Sebastopol, O'Reilly, 2016;
- ZENO-ZENCOVICH V., *Le leggi sulla tutela dei programmi per elaboratore in Italia e nel mondo*, Padova, CEDAM, 1990;
- ZICCARDI G., *Il libro digitale dei morti. Memoria, lutto, eternità e oblio nell'era dei social network*, Milanofiori Assago, UTET, 2017;
- ZICCARDI G., *Informatica giuridica. Manuale breve*, Milano, Giuffrè, 2008.



*Marco Mancarella*, Professore aggregato di Informatica Giuridica presso l'Università del Salento, Avvocato, già Direttore del LEG (Laboratorio di eGovernment) e odierno Direttore del MODiCT (Mediterranean Observatory on Digital Culture and Tourism) dell'Università del Salento, coordinatore del Tavolo permanente per l'Amministrazione Digitale dell'Università del Salento, componente del Direttivo ANDIG (Associazione Nazionale Docenti di Informatica Giuridica), socio SIIG (Società Italiana di Informatica Giuridica), Consulente del FORMEZ – Presidenza del Consiglio dei Ministri, responsabile di progetti di ricerca europei e nazionali in tema di Informatica Giuridica.

Contributi: 1.1, 1.3, 1.5, 1.6, 1.8, 2.3. *Pillole digitali* 2, 3, 10, 13, 19, 20, 21, 23, 25, 28, 29, 34, 40, 44.

*Giovanni Maglio*, Avvocato cassazionista, consulente e docente in materia di Informatica Giuridica, componente della Commissione Informatica e PCT dell'Ordine degli Avvocati di Lecce, responsabile eHealth e Privacy del LEG (Laboratorio eGovernment) – Area Ricerca e Segretario del MODiCT (Mediterranean Observatory on Digital Culture and Tourism) dell'Università del Salento, custode della materia in Informatica Giuridica, componente del Tavolo permanente per l'Amministrazione Digitale dell'Università del Salento, componente del Comitato Scientifico dell'Osservatorio sull'Internet of Thing (IoT), istituito da ANDIG (Associazione Nazionale Docenti di Informatica Giuridica), socio ANDIG.

Contributi: 1.2, 1.4, 1.7, 2.5, 2.7, 2.8, 2.10, 2.13, 2.14, 3.2. *Pillole digitali* 4, 8, 9, 12, 26, 30, 31, 33, 36, 39, 41,



*Eleonora Barone*, Avvocato, già docente presso la SSPL dell'Università del Salento, Cultrice della materia in “Diritto penale avanzato” presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università del Salento e docente per attività seminariali in materia di Criminalità Informatica presso la medesima Università, collaboratrice della cattedra di Informatica Giuridica del Corso di Laurea in Scienze politiche e delle relazioni internazionali dell'Università del Salento, collaboratrice di ricerca nel LEG (Laboratorio di eGovernment) e nel MODiCT (Mediterranean Observatory on Digital Culture and Tourism) dell'Università del Salento.

Contributi: 2.6, 2.11, 2.15, 3.3, 3.4. *Pillole digitali* 5, 11, 14, 15, 16, 17, 24, 32, 37, 38, 42.

*Lucia Luna*, Avvocato, docente per attività seminariali in materia di Informatica Giuridica presso l'Università del Salento, collaboratrice della cattedra di Informatica Giuridica del Corso di Laurea in Scienze politiche e delle relazioni internazionali della medesima università, collaboratrice di ricerca nel LEG (Laboratorio di eGovernment) e nel MODiCT (Mediterranean Observatory on Digital Culture and Tourism) dell'Università del Salento.

Contributi: 2.1, 2.2, 2.9, 2.12, 3.1, 3.5 *Pillole digitali* 1, 6, 7, 18, 22, 27, 43, 45.



ισηγορία

*Collana di Scienze Politiche, Giuridiche ed Economiche*

1. M. Mancarella (Ed.), *Profili negoziali e organizzativi dell'amministrazione digitale.*
2. A. Mancarella, *Evoluzionismo, darwinismo e marxismo.*
3. U. Vergari, *Governare la vita tra biopotere e biopolitica.*
4. M. Mancarella (Ed.), *Justice amministrativa in Europa.*
5. G. Preite, *Welfare State. Storie, Politiche, Istituzioni.*
6. G. Gioffredi, *Globalizzazione, nuove guerre e diritto internazionale.*
7. F. Saponaro, *Scambio di informazioni fiscali nell'Unione Europea.*
8. M. Mazzotta (Ed.), *Lo stato del benessere nella società della conoscenza.*
9. M. Mancarella, *eVoting e nuove dimensioni della democrazia.*
10. A. Mancarella (Ed.), *Filosofia e Politica. Scritti in memoria di Laura Lippolis.*
11. G. Preite, *Politica e biometria. Nuove prospettive filosofiche delle scienze sociali*
12. M. Giannotta, *Diritti fondamentali e nuovi diritti nelle democrazie dell'Est europeo.*
13. M.de Cillis, *Diritto, Economia e Bioetica ambientale nel rapporto con le generazioni future.*